SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 luglio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 25 luglio 2013.

Piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici connessi al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del 24-25 febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del 21-22 aprile 2013 e della Valle d'Aosta del 26 maggio 2013.

LA PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 25 luglio 2013 ha approvato i piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e partiti politici per le consultazioni elettorali svoltesi successivamente all'entrata in vigore della menzionata legge n. 96 del 2012;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei contributi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente all'ottemperanza, da parte dei partiti e movimenti politici aventi diritto, alle disposizioni di legge in materia di rendiconto di esercizio nonché, con riferimento alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e dei Consigli delle regioni a statuto ordinario, alla presentazione agli organi competenti dei consuntivi delle spese elettorali.

Roma, 25 luglio 2013

La Presidente: BOLDRINI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XVII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 36/2013

Oggetto: Piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici connessi al rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del 28 ottobre 2012, della Camera dei deputati e dei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e del Molise del 24-25 febbraio 2013, del Friuli-Venezia Giulia del 21-22 aprile 2013 e della Valle d'Aosta del 26 maggio 2013.

Riunione di giovedì 25 luglio 2013.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 12 e 15, commi 13 e 16, della menzionata legge n. 515 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 5 e 6, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i risultati delle consultazioni elettorali in oggetto;

Viste le richieste dei contributi effettuate ai sensi dell'art. 3 della menzionata legge n. 96/2012 dai movimenti e partiti politici al Presidente della Camera dei deputati;

Visti gli atti costitutivi e gli statuti inviati dai movimenti e partiti politici ai sensi dell'articolo 5 della menzionata legge n. 96/2012;

Vista la nota in data 11 luglio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio V, ha comunicato alla Camera dei deputati l'ammontare dei fondi relativi ai contributi di cui all'oggetto;

Delibera:

Art. 1.

1. I piani di ripartizione dei contributi pubblici ai movimenti e ai partiti politici per le consultazioni elettorali in oggetto sono determinati nei prospetti allegati, che fanno parte integrante della presente deliberazione.

2. Salvo modificazioni alla legislazione vigente, i piani di cui agli allegati da 1 a 7 della presente deliberazione, riferiti ai contributi a titolo di rimborso elettorale, hanno efficacia per l'intera durata della legislatura degli organi interessati.

3. I piani di cui agli allegati da 8 a 15 della presente deliberazione, riferiti ai contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, hanno efficacia per il solo anno 2013. I relativi importi sono annualmente rideterminati dall'Ufficio di Presidenza in base all'entità del contributo attribuibile comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 2.

1. Subordinatamente alla messa a disposizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'occorrente provvista finanziaria annuale, è disposta l'erogazione dei contributi risultanti dai piani di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati e non decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96, secondo quanto specificato in calce ai piani medesimi; ciascuna rata sarà posta a disposizione dei beneficiari entro il 31 luglio di ciascun anno.

2. All'erogazione dei rimborsi si procederà secondo le modalità indicate dai soggetti abilitati alla riscossione, sussistendone le condizioni di legge.

Art. 3.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile.

2. In caso di riformulazione del piano di ripartizione che comporti una diversa distribuzione dei rimborsi elettorali, nell'interesse dei movimenti o partiti politici che risultino aver percepito meno di quanto legislativamente previsto e salvo che i soggetti percipienti non dimostrino di aver provveduto direttamente alla restituzione agli aventi diritto, gli importi erogati in eccesso saranno trattenuti, insieme agli interessi legali maturati dalla data di erogazione, a valere sulla prima erogazione annuale successiva e, qualora essa non sia sufficiente, sulle seguenti. Il recupero degli interessi maturati avverrà ai sensi del secondo comma dell'articolo 1194 del codice civile. Le somme in tal modo recuperate saranno quindi messe a disposizione degli aventi diritto.

3. Qualora non sia applicabile il comma 1 del presente articolo, la Camera dei deputati potrà procedere al recupero con le modalità indicate nel comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione e alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini. Si applica la sospensione feriale dei termini prevista dall'articolo 9, comma 1, del Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1999, come modificato dal decreto del Presidente della Camera dei deputati 18 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2001.

Art. 5.

1. Una volta intervenuta la definitività dei piani di cui all'articolo 1, sono rimessi al Ministero dell'economia e delle finanze:

a) i contributi attribuiti ai partiti o movimenti politici decaduti ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

b) i contributi a titolo di cofinanziamento non erogati ai partiti o movimenti politici in base all'articolo 2 della menzionata legge n. 96/2012;

c) le somme derivanti dalla riduzione del 5 per cento dei contributi in oggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 96/2012;

d) le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 96/2012.

Art. 6.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
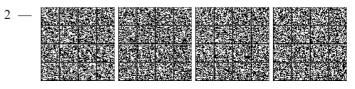
Allegato 1 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 25 luglio 2013

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	Rimborso elettorale annuo per le circoscrizioni del territorio nazionale	Rimborso elettorale annuo per la circoscrizione Estero	Totale rimborso elettorale annuo	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rimborso elettorale per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	€ 4.357.085,17	€ 76.832,65	€ 4.433.917,82	-	**€ 4.433.917,82**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	€ 4.386.704,25	€ 23.812,71	€ 4.410.516,96	€ 220.525,85	**€ 4.189.991,11**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	€ 3.694.957,98	€ 39.965,18	€ 3.734.923,16	€ 186.746,16	**€ 3.548.177,00**
SCELTA CIVICA	€ 1.423.047,85	-	1.423.047,85	71.152,39	**€ 1.351.895,46**
LEGA NORD	€ 701.947,55	-	701.947,55	-	**€ 701.947,55**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	€ 548.907,42	-	548.907,42	-	**€ 548.907,42**
FRATELLI D'ITALIA	€ 337.547,29	-	337.547,29	-	**€ 337.547,29**
UDC	€ 307.240,32	-	307.240,32	15.362,02	**€ 291.878,30**
CENTRO DEMOCRATICO	€ 84.323,33	-	84.323,33	4.216,17	**€ 80.107,16**
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	€ 73.978,44	-	73.978,44	3.698,92	**€ 70.279,52**
CON MONTI PER L'ITALIA	-	€ 50.895,93	€ 50.895,93	€ 2.544,80	**€ 48.351,13**
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	-	€ 30.690,37	€ 30.690,37	€ 1.534,52	**€ 29.155,85**
USEI	-	€ 10.352,46	€ 10.352,46	€ 517,62	**€ 9.834,84**
VALLÉE D'AOSTE: € 9.260,40 ripartiti come segue		-	-	-	
UNION VALDÔTAINE (50%)	€ 4.630,20		€ 4.630,20		**€ 4.630,20**
STELLA ALPINA (50%)	€ 4.630,20		€ 4.630,20		**€ 4.630,20**
FEDERATION AUTONOMISTE (0%)	-				
ITALIANI PER LA LIBERTA'	-	€ 5.267,93	€ 5.267,93	-	**€ 5.267,93**
INSIEME PER GLI ITALIANI	-	€ 1.057,77	€ 1.057,77	-	**€ 1.057,77**
Totali:	**€ 15.925.000,00**	**€ 238.875,00**	**€ 16.163.875,00**	**€ 506.298,45**	**€ 15.657.576,55**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle
Italiani per la Libertà
Insieme per gli Italiani
Fédération Autonomiste

DECADUTI ex art. 5 della L. 96/2012:
Union Valdôtaine

Allegato 2 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 25 luglio 2013

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso elettorale per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	285.563	**€ 234.095,72**	-
PARTITO DEMOCRATICO	257.415	**€ 211.020,86**	-
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	247.432	**€ 202.837,10**	-
UDC	208.113	**€ 170.604,60**	-
PARTITO DEI SICILIANI - MPA	182.637	**€ 149.720,17**	-
CROCETTA PRESIDENTE	118.634	**€ 97.252,49**	-
GRANDE SUD	115.639	**€ 94.797,28**	-
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI (lista "Cantiere Popolare")	112.271	**€ 92.036,29**	-
NELLO MUSUMECI PRESIDENTE	107.519	**€ 88.140,75**	-
	Totale:	**€ 1.340.505,26**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle

Allegato 3 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 25 luglio 2013

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso elettorale annuo	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rimborso elettorale per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	836.402	€ 472.733,78	€ 23.636,69	**€ 449.097,09**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	596.430	€ 337.101,79	-	**€ 337.101,79**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	468.140	€ 264.592,38	€ 13.229,62	**€ 251.362,76**
LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI	126.912	€ 71.730,57	-	**€ 71.730,57**
UDC E FLI CON BONGIORNO PER IL LAZIO	124.490	€ 70.361,65	-	**€ 70.361,65**
FRATELLI D'ITALIA	107.724	€ 60.885,52	-	**€ 60.885,52**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	103.816	€ 58.676,73	-	**€ 58.676,73**
LA DESTRA	94.503	€ 53.413,02	€ 2.670,65	**€ 50.742,37**
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	55.618	€ 31.435,25	-	**€ 31.435,25**
CENTRO DEMOCRATICO	48.809	€ 27.586,81	€ 1.379,34	**€ 26.207,47**
LISTA STORACE	45.923	€ 25.955,65	€ 1.297,78	**€ 24.657,87**
	Totali:	**€ 1.474.473,15**	**€ 42.214,08**	**€ 1.432.259,07**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle

Allegato 4 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 25 luglio 2013

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso elettorale per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
PARTITO DEMOCRATICO	1.369.161	**€ 724.186,07**	-
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	904.809	**€ 478.577,81**	-
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	775.259	**€ 410.055,33**	-
LEGA NORD	700.798	**€ 370.670,90**	-
MARONI PRESIDENTE	552.695	**€ 292.335,25**	-
CON AMBROSOLI PRESIDENTE - PATTO CIVICO	380.468	**€ 201.239,75**	-
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	97.878	**€ 51.770,31**	-
FRATELLI D'ITALIA	84.011	**€ 44.435,68**	-
PARTITO PENSIONATI	50.880	**€ 26.911,80**	-
	Totale:	**€ 2.600.182,90**	

DECADUTI ex art. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle
Partito Pensionati

Allegato 5 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 25 luglio 2013

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso elettorale annuo	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rimborso elettorale per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	24.634	€ 13.602,36	€ 680,12	**€ 12.922,24**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	20.493	€ 11.315,79	€ 565,79	**€ 10.750,00**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	17.345	€ 9.577,53	-	**€ 9.577,53**
RIALZATI MOLISE	14.123	€ 7.798,42	€ 389,92	**€ 7.408,50**
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	12.058	€ 6.658,17	€ 332,91	**€ 6.325,26**
UNIONE PER IL MOLISE	11.014	€ 6.081,69	€ 304,08	**€ 5.777,61**
UDC	10.473	€ 5.782,97	€ 289,15	**€ 5.493,82**
GRANDE SUD	8.627	€ 4.763,64	€ 238,18	**€ 4.525,46**
COSTRUIRE DEMOCRAZIA	8.502	€ 4.694,62	€ 234,73	**€ 4.459,89**
PROGETTO MOLISE	7.391	€ 4.081,15	€ 204,06	**€ 3.877,09**
POPOLARI UDEUR	6.826	€ 3.769,17	€ 188,46	**€ 3.580,71**
COMUNISTI ITALIANI	5.596	€ 3.089,99	€ 154,50	**€ 2.935,49**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	5.122	€ 2.828,26	€ 141,41	**€ 2.686,85**
	Totali:	**€ 84.043,76**	**€ 3.723,31**	**€ 80.320,45**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle
Rialzati Molise
Unione per il Molise
Costruire Democrazia
Progetto Molise

Allegato 6 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 25 luglio 2013

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA DEL 21 E 22 APRILE 2013

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso elettorale per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
PARTITO DEMOCRATICO	107.180	**€ 92.816,66**	-
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	80.063	**€ 69.333,65**	-
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	54.908	**€ 47.549,70**	-
AUTONOMIA RESPONSABILE	42.851	**€ 37.108,48**	-
LEGA NORD	33.047	**€ 28.618,32**	-
UNA REGIONE IN COMUNE (lista "Cittadini per Debora Serracchiani Presidente")	21.170	**€ 18.332,98**	-
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	17.757	**€ 15.377,36**	-
UDC	14.759	**€ 12.781,13**	-
SLOVENSKA SKUPNOST	5.431	**€ 4.703,18**	-
	Totale:	**€ 326.621,46**	

DECADUTI ex art. 3 della L. 96/2012:
Udc

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle
Slovenska Skupnost

Allegato 7 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 25 luglio 2013

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA DEL 26 MAGGIO 2013

Movimenti e partiti politici	Voti	Rimborso elettorale annuo	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Rimborso elettorale per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017 al netto della riduzione del 5%
UNION VALDÔTAINE	24.121	€ 12.249,63	€ 612,48	**€ 11.637,15**
UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	13.843	€ 7.030,04	€ 351,50	**€ 6.678,54**
ALPE	8.943	€ 4.541,62		**€ 4.541,62**
STELLA ALPINA	8.824	€ 4.481,19	€ 224,06	**€ 4.257,13**
PARTITO DEMOCRATICO	6.401	€ 3.250,69		**€ 3.250,69**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	4.773	€ 2.423,92	€ 121,20	**€ 2.302,72**
	Totali:	**€ 33.977,09**	**€ 1.309,24**	**€ 32.667,85**

DECADUTI ex art. 3 della L. 96/2012:
Stella Alpina

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Union Valdôtaine Progressiste
Alpe
Movimento Cinque Stelle

Piani di ripartizione del cofinanziamento di cui all'art. 2 della L. n. 96/2012

LEGENDA:

a) Voti	Per le elezioni della Camera dei deputati i dati sono forniti dal Servizio Prerogative e Immunità della Camera stessa; sono considerati i voti espressi nelle circoscrizioni nazionali, nella circoscrizione Estero e nel collegio uninominale della Valle d'Aosta; per le elezioni dei Consigli regionali i dati sono forniti dalle rispettive amministrazioni.
b) Cofinanziamento attribuibile per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Somma astrattamente attribuita ripartendo il fondo in proporzione ai voti da ciascuno riportati.
c) Cofinanziamento spettante per il 2013	Il cofinanziamento può essere erogato fino al limite del 50% del totale delle quote associative e delle erogazioni liberali (nel limite di 10.000 euro) ricevute nel corso del 2012. Pertanto, l'importo attribuito sub b) è riconosciuto per intero solo ove le erogazioni nel 2012 siano pari almeno al doppio di esso.
d) Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	La norma prevede che i contributi spettanti siano ridotti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
e) Cofinanziamento al netto della riduzione del 5%	Importo effettivamente spettante (salvo decadenza dal diritto) al netto della riduzione descritta sub d).

Allegato 8 alla deliberazione n. 36 del 25 luglio 2013

COFINANZIAMENTO RELATIVO ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

MOVIMENTI E PARTITI POLITICI	VOTI	Cofinanziamento attribuibile in proporzione ai voti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Cofinanziamento spettante per il 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Cofinanziamento 2013 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	8.934.009	€ 1.831.106,06	€ 1.215.950,12		**€ 1.215.950,12**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	8.789.454	€ 1.801.478,20			
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	7.477.885	€ 1.532.660,26	€ 569.424,38	€ 28.471,22	**€ 540.953,16**
SCELTA CIVICA	2.823.842	€ 578.772,01			
LEGA NORD	1.392.918	€ 285.491,18	€ 285.491,18		**€ 285.491,18**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	1.106.665	€ 226.821,03	€ 199.374,15		**€ 199.374,15**
RIVOLUZIONE CIVILE: € 160.118,34 ripartiti come segue	781.221				
AZIONE CIVILE	*11%*	*€ 17.613,02*			
LA RETE 2018	*10%*	*€ 16.011,83*			
MOVIMENTO ARANCIONE	*10%*	*€ 16.011,82*			
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	*17%*	*€ 27.220,12*	*€ 27.220,12*		**€ 27.220,12**
COMUNISTI ITALIANI	*17%*	*€ 27.220,12*	*€ 27.220,12*		**€ 27.220,12**
RIFONDAZIONE COMUNISTA	*18%*	*€ 28.821,30*	*€ 28.821,30*		**€ 28.821,30**
FEDERAZIONE DEI VERDI	*17%*	*€ 27.220,12*	*€ 27.220,12*		**€ 27.220,12**
FRATELLI D'ITALIA	669.816	€ 137.284,88			
UDC	609.676	€ 124.958,64			
CON MONTI PER L'ITALIA	181.041	€ 37.106,02			
CENTRO DEMOCRATICO	167.328	€ 34.295,41			
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	146.800	€ 30.088,01	€ 30.088,01	€ 1.504,40	**€ 28.583,61**
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	130.197	€ 26.685,08			
USEI	43.918	€ 9.001,42			
ITALIANI PER LA LIBERTA'	22.348	€ 4.580,45			
VALLEE D'AOSTE: € 3.766,36 ripartiti come segue	18.376				
UNION VALDÔTAINE	*50%*	*€ 1.883,18*			
STELLA ALPINA	*50%*	*€ 1.883,18*			
FEDERATION AUTONOMISTE	*0%*				
INSIEME PER GLI ITALIANI	3.838	€ 786,66			
	Totali:	**€ 6.825.000,00**	**€ 2.410.809,50**	**€ 29.975,62**	**€ 2.380.833,88**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle
Italiani per la Libertà
Insieme per gli Italiani
Fédération Autonomiste

DECADUTI ex art. 5 della L. 96/2012:
Union Valdôtaine
Movimento Arancione (che ha inoltre espresso rinuncia)

Allegato 9 alla deliberazione n. 36 del 25 luglio 2013

COFINANZIAMENTO RELATIVO ALLE ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 28 OTTOBRE 2012 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile in proporzione ai voti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Cofinanziamento spettante per il 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	285.563	€ 100.326,74		
PARTITO DEMOCRATICO	257.415	€ 90.437,51	**€ 60.055,23**	
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	247.432	€ 86.930,18	**€ 32.296,89**	
UDC	208.113	€ 73.116,26		
PARTITO DEI SICILIANI - MPA	182.637	€ 64.165,79		
CROCETTA PRESIDENTE	118.634	€ 41.679,64	**€ 35.323,32**	
GRANDE SUD	115.639	€ 40.627,40	**€ 40.627,40**	
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI (lista "Cantiere Popolare")	112.271	€ 39.444,12	**€ 39.444,12**	
NELLO MUSUMECI PRESIDENTE	107.519	€ 37.774,61	**€ 5.000,00**	
	Totali:	**€ 574.502,25**	**€ 212.746,97**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle

Allegato 10 alla deliberazione n. 36 del 25 luglio 2013

COFINANZIAMENTO RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile in proporzione ai voti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Cofinanziamento spettante per il 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013	Cofinanziamento 2013 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	836.402	€ 202.600,19	€ 134.537,11	€ 6.726,86	**€ 127.810,25**
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	596.430	€ 144.472,19	€ 53.675,29		**€ 53.675,29**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	468.140	€ 113.396,73			
LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI	126.912	€ 30.741,67			
UDC E FLI CON BONGIORNO PER IL LAZIO	124.490	€ 30.154,99			
FRATELLI D'ITALIA	107.724	€ 26.093,80			
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	103.816	€ 25.147,17	€ 22.104,19		**€ 22.104,19**
LA DESTRA	94.503	€ 22.891,30			
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	55.618	€ 13.472,25	€ 13.472,25		**€ 13.472,25**
CENTRO DEMOCRATICO	48.809	€ 11.822,92			
LISTA STORACE	45.923	€ 11.123,85			
	Totali:	**€ 631.917,06**	**€ 223.788,85**	**€ 6.726,86**	**€ 217.061,99**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle

Allegato 11 alla deliberazione n. 36 del 25 luglio 2013

COFINANZIAMENTO RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile in proporzione ai voti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Cofinanziamento spettante per il 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
PARTITO DEMOCRATICO	724.186	€ 310.365,46	**€ 206.098,89**	-
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	478.578	€ 205.104,78	**€ 76.201,92**	-
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	410.055	€ 175.738,00		-
LEGA NORD	370.671	€ 158.858,96	**€ 158.858,96**	-
MARONI PRESIDENTE	292.335	€ 125.286,54		-
CON AMBROSOLI PRESIDENTE - PATTO CIVICO	201.240	€ 86.245,61		-
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	51.770	€ 22.187,28	**€ 19.502,47**	-
FRATELLI D'ITALIA	44.436	€ 19.043,86		-
PARTITO PENSIONATI	26.912	€ 11.533,63		-
	Totali:	**€ 1.114.364,12**	**€ 460.662,24**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle
Partito Pensionati

Allegato 12 alla deliberazione n. 36 del 25 luglio 2013

COFINANZIAMENTO RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile in proporzione ai voti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Cofinanziamento erogabile per il 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013 (*)	Cofinanziamento 2013 al netto della riduzione del 5%
PARTITO DEMOCRATICO	13.602	€ 5.829,58	€ 3.871,15	€ 193,56	**€ 3.677,59**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	11.316	€ 4.849,63			
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	9.578	€ 4.104,66	€ 1.524,99		**€ 1.524,99**
RIALZATI MOLISE	7.798	€ 3.342,18			
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	6.658	€ 2.853,50	€ 2.853,50	€ 142,68	**€ 2.710,82**
UNIONE PER IL MOLISE	6.082	€ 2.606,44			
UDC	5.783	€ 2.478,42			
GRANDE SUD	4.764	€ 2.041,56	€ 2.041,56	€ 102,08	**€ 1.939,48**
COSTRUIRE DEMOCRAZIA	4.695	€ 2.011,98			
PROGETTO MOLISE	4.081	€ 1.749,06			
POPOLARI UDEUR	3.769	€ 1.615,36	€ 1.615,36	€ 80,77	**€ 1.534,59**
COMUNISTI ITALIANI	3.090	€ 1.324,28	€ 1.324,28	€ 66,21	**€ 1.258,07**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	2.828	€ 1.212,11	€ 1.065,44	€ 53,27	**€ 1.012,17**
	Totali:	**€ 36.018,76**	**€ 14.296,27**	**€ 638,57**	**€ 13.657,70**

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:
Movimento Cinque Stelle
Rialzati Molise
Unione per il Molise
Costruire Democrazia
Progetto Molise

Allegato 13 alla deliberazione n. 36 del 25 luglio 2013

COFINANZIAMENTO RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA DEL 21 E 22 APRILE 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile in proporzione ai voti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Cofinanziamento spettante per il 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
PARTITO DEMOCRATICO	107.180	€ 39.778,57	**€ 26.415,05**	-
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	80.063	€ 29.714,42	**€ 11.039,70**	-
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	54.908	€ 20.378,44		-
AUTONOMIA RESPONSABILE	42.851	€ 15.903,63		-
LEGA NORD	33.047	€ 12.265,00	**€ 12.265,00**	-
UNA REGIONE IN COMUNE (lista "Cittadini per Debora Serracchiani Presidente")	21.170	€ 7.856,99	**€ 2.670,00**	-
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	17.757	€ 6.590,30	**€ 5.792,83**	-
UDC	14.759	€ 5.477,62		-
SLOVENSKA SKUPNOST	5.431	€ 2.015,65		-
	Totali:	**€ 139.980,62**	**€ 58.182,58**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:

Movimento Cinque Stelle

Udc

Slovenska Skupnost

Allegato 14 alla deliberazione n. 36 del 25 luglio 2013

COFINANZIAMENTO RELATIVO ALLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA DEL 26 MAGGIO 2013 (art. 2 L. 96/2012)

Movimenti e partiti politici	Voti	Cofinanziamento attribuibile in proporzione ai voti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Cofinanziamento spettante per il 2013	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013
UNION VALDÔTAINE	24.121	€ 5.249,84		-
UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	13.843	€ 3.012,87		-
ALPE	8.943	€ 1.946,41		-
STELLA ALPINA	8.824	€ 1.920,51		-
PARTITO DEMOCRATICO	6.401	€ 1.393,15	**€ 925,12**	-
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	4.773	€ 1.038,83		-
	Totali:	**€ 14.561,61**	**€ 925,12**	

DECADUTI ex artt. 3 e 5 della L. 96/2012:

Union Valdôtaine Progressiste

Alpe

Stella Alpina

Movimento Cinque Stelle

Allegato 15 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 25 luglio 2013

COFINANZIAMENTO AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 96/2012 PER L'ANNO 2013 (art. 2 L. 96/2012) METODOLOGIA DI CALCOLO

Movimenti e partiti politici	Cofinanziamento attribuibile dalla Camera in proporzione ai voti per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017 (Camera 2013 e Regionali 2012 e 2013)	Cofinanziamento attribuibile dal Senato per ciascuno degli anni dal 2013 al 2017	Totale cofinanziamento attribuibile dalla Camera (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013) e dal Senato	50% delle erogazioni liberali 2012 certificate ex art. 2, co. 4, L. 96/2012	Totale cofinanziamento spettante (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013 + Senato)	%	Cofinanziamento Camera (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013)	Riduzione del 5% ex art. 1, co. 7, L. 96/2013 (TOTALE Camera 2013 e Regionali 2012 e 2013)	Cofinanziamento Camera al netto della riduzione del 5% (el. Camera 2013 e regionali 2012 e 2013)
PARTITO DEMOCRATICO	2.481.510,52	2.122.631,11	**4.604.141,63**	3.057.390,67	3.057.390,67	*66,41%*	1.647.852,68	6.920,42	**1.640.932,26**
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT	2.217.206,57	1.827.394,16	**4.044.600,73**	-	-	-	-		-
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	2.002.986,49	1.774.125,27	**3.777.111,76**	1.403.298,28	1.403.298,28	*37,15%*	744.163,18	28.471,22	**715.691,96**
SCELTA CIVICA	578.772,01		**578.772,01**	-	-	-	-		-
LEGA NORD	456.615,14	276.015,24	**732.630,38**	2.022.725,50	732.630,38	*100,00%*	456.615,14		**456.615,14**
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	281.957,89	112.775,96	**394.733,85**	346.968,38	346.968,38	*87,90%*	247.839,08	53,27	**247.785,81**
FRATELLI D'ITALIA	182.422,54		**182.422,54**	-	-	-	-		-
UDC	206.030,94		**206.030,94**	-	-	-	-		-
CENTRO DEMOCRATICO	46.118,33		**46.118,33**	-	-	-	-		-
SÜDTIROLER VOLKSPARTEI	30.088,01	49.772,66	**79.860,67**	656.360,53	79.860,67	*100,00%*	30.088,01	1.504,40	**28.583,61**
CON MONTI PER L'ITALIA	37.106,02	554.349,08	**591.455,10**	-	-	-	-		-
MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO	26.685,08	13.518,32	**40.203,40**	-	-	-	-		-
USEI	9.001,42	4.295,54	**13.296,96**	-	-	-	-		-
ITALIANI PER LA LIBERTA'	4.580,45	1.714,93	**6.295,38**	-	-	-	-		-
INSIEME PER GLI ITALIANI	786,66	386,49	**1.173,15**	-	-	-	-		-
PARTITO DEI SICILIANI - MPA	64.165,79		**64.165,79**	-	-	-	-		-
CROCETTA PRESIDENTE	41.679,64	43.311,93	**84.991,57**	72.030,00	72.030,00	*84,75%*	35.323,32		**35.323,32**
GRANDE SUD	42.668,96	9.580,77	**52.249,73**	119.000,00	52.249,73	*100,00%*	42.668,96	102,08	**42.566,88**
I POPOLARI DI ITALIA DOMANI (lista "Cantiere Popolare")	39.444,12		**39.444,12**	63.275,00	39.444,12	*100,00%*	39.444,12		**39.444,12**
NELLO MUSUMECI PRESIDENTE	37.774,61		**37.774,61**	5.000,00	5.000,00	*13,24%*	5.000,00		**5.000,00**
RIALZATI MOLISE	3.342,18		**3.342,18**	-	-	-	-		-
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	30.073,62		**30.073,62**	209.024,88	30.073,62	*100,00%*	30.073,62	142,68	**29.930,94**
UNIONE PER IL MOLISE	2.606,44		**2.606,44**	-	-	-	-		-
COSTRUIRE DEMOCRAZIA	2.011,98		**2.011,98**	-	-	-	-		-
PROGETTO MOLISE	1.749,06		**1.749,06**	-	-	-	-		-
POPOLARI UDEUR	1.615,36		**1.615,36**	9.152,27	1.615,36	*100,00%*	1.615,36	80,77	**1.534,59**
COMUNISTI ITALIANI	28.544,40		**28.544,40**	28.924,54	28.544,40	*100,00%*	28.544,40	66,21	**28.478,19**
MARONI PRESIDENTE	125.286,54		**125.286,54**	-	-	-	-		-
CON AMBROSOLI PRESIDENTE - PATTO CIVICO	86.245,61		**86.245,61**	-	-	-	-		-
PARTITO PENSIONATI	11.533,63		**11.533,63**	-	-	-	-		-
LISTA CIVICA NICOLA ZINGARETTI	30.741,67		**30.741,67**		-	-	-		-
UDC E FLI CON BONGIORNO PER IL LAZIO	30.154,99		**30.154,99**		-	-	-		-
LA DESTRA	22.891,30		**22.891,30**		-	-	-		-
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	13.472,25		**13.472,25**	107.423,67	13.472,25	*100,00%*	13.472,25		**13.472,25**
LISTA STORACE	11.123,85		**11.123,85**		-	-	-		-
AUTONOMIA RESPONSABILE	15.903,63		**15.903,63**		-	-	-		-
UNA REGIONE IN COMUNE (lista "Cittadini per Debora Serracchiani Presidente")	7.856,99		**7.856,99**	2.670,00	2.670,00	*33,98%*	2.670,00		**2.670,00**
SLOVENSKA SKUPNOST	2.015,65		**2.015,65**		-	-	-		-
UNION VALDÔTAINE	7.133,02	7.173,21	**14.306,23**		-	-	-		-
UNION VALDÔTAINE PROGRESSISTE	3.012,87		**3.012,87**		-	-	-		-
ALPE	1.946,41		**1.946,41**		-	-	-		-
STELLA ALPINA	3.803,69	7.173,21	**10.976,90**		-	-	-		-
AZIONE CIVILE	17.613,02		**17.613,02**		-	-	-		-
LA RETE 2018	16.011,83		**16.011,83**		-	-	-		-
MOVIMENTO ARANCIONE	16.011,82		**16.011,82**		-	-	-		-
RIFONDAZIONE COMUNISTA	28.821,30		**28.821,30**	90.808,29	28.821,30	*100,00%*	28.821,30		**28.821,30**
FEDERAZIONE DEI VERDI	27.220,12		**27.220,12**	109.906,73	27.220,12	*100,00%*	27.220,12		**27.220,12**
PATT	-	10.391,06	**10.391,06**	51.943,37	10.391,06	*100,00%*	-		-
UNIONE PER IL TRENTINO	-	10.391,06	**10.391,06**		-	-	-		-
TOTALI	**9.336.344,42**	**6.825.000,00**	**16.161.344,42**	**8.355.902,11**	**5.931.680,34**		**3.381.411,54**	**37.341,05**	**3.344.070,49**

13A06527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 25 luglio 2013.

Rideterminazione – a seguito dello scioglimento anticipato dei Consigli regionali del Lazio e della Lombardia – del piano di ripartizione dei rimborsi elettorali spettanti ai movimenti e partiti politici per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010.

LA PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 25 luglio 2013 ha rideterminato le rate 2013 e 2014 dei rimborsi ai movimenti e partiti politici per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente alla ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di rendiconto di esercizio da parte dei partiti e movimenti politici aventi diritto.

Roma, 25 luglio 2013

La Presidente: BOLDRINI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XVII LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 37/2013

Oggetto: Rideterminazione - a seguito dello scioglimento anticipato dei Consigli regionali del Lazio e della Lombardia - del piano di ripartizione dei rimborsi elettorali spettanti ai movimenti e partiti politici per le elezioni regionali del 28-29 marzo 2010.

Riunione di mercoledì 25 luglio 2012.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 27 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2010, n. 175, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 109 in pari data, recante il piano di ripartizione della rata 2010 dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente della Camera dei deputati 25 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 2012, n. 175, che ha reso esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 207 in pari data, recante la rideterminazione, tra gli altri, del piano di ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo dei Consigli delle regioni a statuto ordinario del 28-29 marzo 2010;

Considerata la necessità di rideterminare nuovamente il predetto piano di ripartizione dei rimborsi elettorali in considerazione del fatto che, in forza dell'articolo 1, comma 6, terzo periodo, della legge n. 157 del 1999 157 - così come integrato dal comma 7 dell'art. 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 -, lo scioglimento anticipato dei Consigli regionali del Lazio e della Lombardia, avvenuto nel corso del 2012, comporta l'interruzione delle quote annuali di rimborso relative a quelle Assemblee regionali;

Viste le comunicazioni con cui i movimenti politici Campania Libera, Noi con Claudio Burlando e Moderati hanno rinunciato alle rispettive quote dei rimborsi elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali del 28-29 marzo 2010;

Delibera:

Art. 1.

1. La ripartizione delle rate 2013 e 2014 dei rimborsi per le spese elettorali di cui in premessa è determinata nel prospetto allegato, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2.

1. È disposta l'erogazione dei rimborsi risultanti dal prospetto di cui all'articolo 1 a favore dei movimenti e partiti politici ivi indicati.

Art. 3.

1. I rimborsi elettorali per il rinnovo dei Consigli regionali del 28-29 marzo 2010, spettanti a Campania Libera, Noi con Claudio Burlando e Moderati per gli anni 2013 e 2014 sono rimesse al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente deliberazione, restano ferme le disposizioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 2010 di cui in premessa.

Art. 5.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
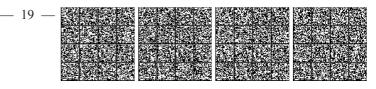
Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 25 luglio 2013

PIANO DI RIPARTIZIONE DELLE RATE 2013 E 2014 DEI RIMBORSI PER LE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE DAI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010

Movimenti, partiti politici e liste	Importo annuo delle rate 2013 e 2014
ALLEANZA DI CENTRO-DEMOCRAZIA CRISTIANA	54.718,11
ALLEANZA DI POPOLO	33.330,77
ALLEANZA PER L'ITALIA	94.546,44
ALLEANZA RIFORMISTA (Movimento Repubblicani Europei - Partito Socialista Italiano - Democrazia Cristiana Marche Unione Popolare Cristiana)	16.170,25
AUTONOMIA E DIRITTI - LOIERO PRESIDENTE	71.593,55
CAMPANIA LIBERA	58.803,75
FEDERAZIONE DEI VERDI	10.372,77
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA - VERDI	74.865,64
I PUGLIESI PER ROCCO PALESE	83.583,16
IL POPOLO DELLA LIBERTA'	3.762.523,79
INSIEME PER BRESSO	57.019,39
INSIEME PER IL PRESIDENTE (Movimento Autonomo Piceno – Italia Centro – Partito Repubblicano Italiano – Movimento per l'Italia)	7.830,67
INSIEME PER LA CALABRIA (PRI - UDEUR - NUOVO PSI)	52.678,24
IO AMO LA LUCANIA	10.239,79
ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO	939.188,76
LA DESTRA	23.722,95
LA PUGLIA PER VENDOLA	96.207,36
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO	122.513,49
LEGA NORD	1.387.667,67
LIBERTA' E AUTONOMIA NOI SUD	84.231,10
LISTE CIVICHE PER BIASOTTI PRESIDENTE	39.273,46
MODERATI	53.813,52
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT EMILIA-ROMAGNA	93.947,68
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT PIEMONTE	64.595,88
MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE	7.249,94
MPA - NUOVO PSI - PRI - ITALIANI NEL MONDO	135.196,49
NOI CON BURLANDO	23.918,29
PARTITO DEMOCRATICO	3.613.102,68
PARTITO PENSIONATI	25.865,80
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO	12.741,01
PER LA BASILICATA LISTA PER PAGLIUCA	11.872,24
POPOLARI UDEUR	78.524,71
POPOLARI UNITI	16.227,17
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA - COMUNISTI ITALIANI	232.609,94
SCOPELLITI PRESIDENTE	101.387,23
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'	237.242,83
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - FEDERAZIONE DEI VERDI	28.013,54
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - PSE	82.091,52
SOCIALISTI E RIFORMISTI PER L'UMBRIA	13.837,51
UDC	812.810,41
UNIONE NORD EST	29.491,18
VERDI-VERDI	30.971,82
Totale	**12.786.592,50**

DECADUTI:
- ALLEANZA DI POPOLO

HANNO RINUNCIATO AL RIMBORSO:
- MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT PIEMONTE
- MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT EMILIA-ROMAGNA
- ITALIANI NEL MONDO (9% DI QUANTO ATTRIBUITO ALLA LISTA "MPA - NUOVO PSI - PRI - ITALIANI NEL MONDO" PER IL 2013 E IL 2014)
- CAMPANIA LIBERA
- MODERATI
- NOI CON CLAUDIO BURLANDO

13A06528

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2013.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione dell'amministrazione comunale di Angera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 maggio 2013, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,é stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Angera (Varese) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Roberto Bolognesi;

Considerato che il dott. Roberto Bolognesi non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno

Decreta:

Il dott. Antonio De Donno è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Angera (Varese) in sostituzione del dott. Roberto Bolognesi, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 maggio 2013, il consiglio comunale di Angera (Varese) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Roberto Bolognesi.

Considerato che il dottor Roberto Bolognesi, per sopravvenute esigenze di servizio, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Angera (Varese) del dott. Roberto Bolognesi con il dott. Antonio De Donno.

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione dell'amministrazione comunale di Racalmuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2012, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Racalmuto (Agrigento) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Gabriella Tramonti, dal viceprefetto a riposo dr. Enrico Galeani e dal dirigente di il fascia - Area I dott. Emilio Saverio Buda;

Visto il proprio decreto in data 25 settembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 27 settembre 2012, con il quale la dottoressa Gabriella Tramonti è stata sostituita dal dott. Filippo Romano;

Considerato che il dott. Filippo Romano è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2013;

Decreta:

La dottoressa Maria Salerno - viceprefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Racalmuto (Agrigento) in sostituzione del dott. Filippo Romano.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2013
Interno, registro n. 4, foglio n. 375

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2012. il consiglio comunale di Racalmuto (Agrigento) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dott.ssa Gabriella Tramonti, dal viceprefetto a riposo dott. Enrico Galeani e dal dirigente di II fascia - Area I dott. Emilio Saverio Buda.

Con successivo decreto in data 25 settembre 2012, registrato alla Corte dei conti in data 27 settembre 2012, la dottoressa Gabriella Tramonti è stata sostituita dal dott. Filippo Romano.

Considerato che il dott. Filippo Romano è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Maria Salerno quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Racalmuto, in sostituzione del dott. Filippo Romano.

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2013.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione dell'amministrazione comunale di Briatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2012, con il quale. ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Giuseppina Valenti, dal viceprefetto aggiunto dr. Pasquale De Lorenzo e dal funzionario economico finanziario dr.ssa Francesca Iannò;

Visto il proprio decreto in data 14 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 20 agosto 2012, con il quale la dottoressa Giuseppina Valenti è stata sostituita dalla dottoressa Maria Rosaria Ingenito Gargano;

Visto il successivo decreto in data 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 dicembre 2012, con il quale il dottor Pasquale De Lorenzo è stato sostituito dalla dottoressa Alfonsa Caliò;

Visto, altresì, il proprio decreto in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 31 maggio 2013, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi;

Considerato che la dottoressa Alfonsa Caliò non può proseguire nell'incarico e, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2013;

Decreta:

Il dottor Roberto Micucci viceprefetto aggiunto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Briatico (Vibo Valentia), in sostituzione della dottoressa Alfonsa Caliò.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2013
Interno, registro n. 4, foglio n. 373

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con d.P.R. in data 24 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2012, il consiglio comunale di Briatico (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata la commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal viceprefetto dr.ssa Giuseppina Valenti, dal viceprefetto aggiunto dr. Pasquale De Lorenzo e dal funzionario economico finanziario dr.ssa Francesca Iannò.

Con decreto in data 14 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 20 agosto 2012, la dottoressa Giuseppina Valenti è stata sostituita dalla dottoressa Maria Rosaria Ingenito Gargano.

Con successivo decreto in data 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei Conti in data 5 dicembre 2012, il dottor Pasquale De Lorenzo è stato sostituito dalla dottoressa Alfonsa Caliò.

Con ulteriore decreto in data 27 maggio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 31 maggio 2013, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del predetto consiglio comunale per il periodo di sei mesi.

Considerato che la dottoressa Alfonsa Caliò ha rappresentato, in data 24 giugno 2013, di non poter proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Roberto Micucci quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Briatico (Vibo Valentia), in sostituzione della dottoressa Alfonsa Caliò.

Roma, 3 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Taurianova e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Taurianova (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011;

Considerato che, dall'esito di approfonditi accertamenti, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale di Taurianova, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Taurianova (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Aldo Lombardo - viceprefetto;

dott.ssa Anna Aurora Colosimo - viceprefetto aggiunto;

dott. Antonino Gaglio - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2013
Interno, registro n. 4, foglio n. 374

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Taurianova (Reggio Calabria) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Al termine di un monitoraggio disposto per verificare l'attività svolta dall'ente e le frequentazioni di amministratori e dipendenti comunali con soggetti riconducibili ad ambienti controindicati, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto, con decreto del 3 settembre 2012, successivamente prorogato, l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito dell'accesso ispettivo il prefetto, su conforme parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha redatto l'allegata relazione in data 11 aprile 2013, che costituisce parte integrante della presente proposta. Con la citata relazione il Prefetto di Reggio Calabria da atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali al tempo in carica con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale e l'humus ambientale nel quale si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali cosche, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi. Ciò è comprovato da una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni,

che lega alcuni amministratori ad esponenti delle locali consorterie criminali o a soggetti ad esse contigui.

Il comune di Taurianova, situato sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria, è caratterizzato da un'economia essenzialmente fondata sull'agricoltura e su piccole ditte a gestione familiare, mentre sono pressoché inesistenti gli insediamenti di tipo industriale; il suo territorio è ricompreso in un'area notoriamente caratterizzata dalla radicata e pervasiva presenza di locali organizzazioni criminali con un raggio di azione che si estende anche ad altri comuni della provincia, per i quali lo Stato è dovuto recentemente intervenire disponendo lo scioglimento dei relativi consigli, ai sensi dell'ari 143 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'amministrazione comunale di Taurianova è già stata interessata dal provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel 1991 e nel 2009.

All'esito della tornata elettorale del 2011, cessata la gestione commissariale disposta ai sensi del citato art 143 del decreto legislativo n. 267/2000, sono stati nuovamente eletti lo stesso sindaco e molti componenti della compagine politica destinataria del provvedimento dissolutorio del 2009.

È stato rilevato come il radicato intreccio di rapporti e cointeressenze tra amministratori locali e ambienti controindicati sia stato presente, anche attraverso la sottoscrizione delle liste elettorali da parte di propri esponenti, sin dalla fase di presentazione delle candidature con l'appoggio da parte della criminalità organizzata dei due schieramenti che poi giunsero alla fase di ballottaggio.

Molti degli amministratori eletti, infatti, alcuni dei quali con pregiudizi penali, sono strettamente contigui ad ambienti controindicati.

Nella relazione prefettizia viene posta in rilievo un'illegittima ed anomala commistione nella gestione degli affidamenti di lavori e servizi pubblici, rappresentata da un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione, propri degli organi politici da quelli gestionali propri della sfera di responsabilità amministrativa dirigenziale.

L'esame dei vari provvedimenti concernenti lavori o forniture di beni ha evidenziato come gli organi politici siano intervenuti direttamente in tale ambito ponendo in essere atti in violazione dei suddetti principi e risoltisi a favore di soggetti gravati da pregiudizi penali o collegati ad ambienti controindicati.

La relazione redatta dalla commissione d'indagine ha evidenziato un diffuso quadro di illegalità, in diversi settori dell'ente locale che si è rivelato funzionale al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui all'organizzazione camorristica egemone.

Tali modalità operative risultano evidenti in una serie di procedure irregolari, concernenti i lavori disposti facendo ricorso alle procedure di somma urgenza, l'affidamento di lavori e servizi pubblici, le anomalie riscontrate nel settore finanziario contabile.

Per quanto attiene al primo degli aspetti evidenziati, diffuse e sistematiche irregolarità sono state accertate nell'ambito dei lavori affidati facendo ricorso alle procedure di somma urgenza.

L'esame delle determine e della relativa documentazione ha rivelato come sia stato fatto ricorso a tali procedure in assenza dei presupposti richiesti dal legislatore e, invero, per fare fronte ad una non corretta e negligente gestione o pianificazione dei necessari e prevedibili interventi di riparazione o manutentivi, in larga parte abituali, che ben avrebbero potuto essere inseriti nell'attività programmatica dell'ente e quindi realizzabili con procedure ordinarie.

La relazione prefettizia ha messo in rilievo che il complessivo quadro delle anomalie e irregolarità si è risolto in uno sviamento dell'attività amministrativa e si è concretizzato anche nel favorire soggetti o aziende riconducibili ad ambienti controindicati.

Per quanto attiene ai lavori pubblici, l'accesso ispettivo ha reso possibile una serie di controlli presso i cantieri in cui, erano in corso lavori al fine di verificare l'eventuale impiego di mezzi o maestranze diversi da quelli delle ditte aggiudicatarie.

Gli accertamenti disposti hanno posto in rilievo come l'amministrazione comunale si sia sostanzialmente astenuta dall'effettuare i dovuti controlli nella fase di esecuzione delle opere; infatti, sebbene il responsabile dell'ufficio tecnico comunale abbia attestato di non aver mai autorizzato sub appalti o sub affidamenti di lavori, le verifiche svolte presso cantieri hanno accertato la presenza di automezzi appartenenti a ditte diverse da quelle appaltatrici.

È stato accertato, in particolare, il mancato adempimento degli obblighi connessi alla legge n. 136/2010, concernente il piano straordinario contro le mafie in relazione ai contratti stipulati con le società appaltatrici, i quali prevedono che l'appaltatore è obbligato a comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a società di cui intende avvalersi per l'affidamento di alcuni servizi inerenti l'appalto.

L'amministrazione, infatti, non ha mai ritenuto opportuno effettuare controlli, sebbene non avesse ricevuto alcuna comunicazione da parte degli appaltatori di avvalersi di altre ditte per dette forniture, circostanza che avrebbe comportato la richiesta di verifiche antimafia anche su queste ultime.

Tale mancato riscontro, oltre ad attestare l'incapacità o la mancanza di volontà dell'amministrazione comunale di effettuare le opportune e dovute verifiche, ha consentito che aziende o società controindicate partecipassero all'esecuzione di appalti pubblici.

L'esame delle diverse procedure concernenti detti lavori ha inoltre evidenziato il frequente ricorso alle varianti in corso d'opera, procedura che, per alcuni contratti, non è risultata in linea con il relativo dettato normativo atteso che risultano autorizzate varianti suppletive, il cui importo in aumento supera il limite del 5% dell'importo originario così come imposto dal codice.

Concreti elementi, che pongono in rilievo la scarsa attitudine della compagine amministrativa al rispetto dei principi di buon andamento sono emersi dalla verifica della procedura concernente la costruzione delle c.d. «serre fotovoltaiche» in zona agricola per la cui realizzazione sono state riscontrate accese divergenze tra la compagine politica e il responsabile dell'area tecnica che, tenuto conto delle vigenti disposizioni normative in materia, si era mostrato contrario alla realizzazione delle strutture.

L'avvio dei relativi lavori è stato disposto sulla base di una delibera consiliare recante un atto di indirizzo al responsabile del competente settore affinché procedesse con l'istruttoria di due specifiche pratiche. I relativi progetti, entrambi curati dallo stesso architetto, sono stati presentati da parte di rappresentanti di due società nominalmente diverse ma con medesima sede e domicilio fiscale, ambedue con lo stesso unico dipendente, riconducibile per vincoli di parentela ad un locale amministratore.

Elementi concreti che attestano il condizionamento dell'attività amministrativa sono stati evidenziati in relazione al servizio di custodia ed assistenza cani randagi.

Viene posto in rilievo che la giunta comunale aveva disposto, con delibera del gennaio 2012, l'avvio di una nuova procedura di gara per l'affidamento di tale servizio stabilendo che, nelle more dell'affidamento, l'espletamento dello stesso doveva essere proseguito dalla società in quel momento affidataria.

Sebbene nel mese di aprile 2012 il responsabile del settore competente avesse segnalato al sindaco che la società affidataria del servizio era risultata positiva ai controlli antimafia, con la conseguente necessità di revocare l'affidamento in questione, il servizio, al momento della redazione della relazione prefettizia, era ancora svolto dalla predetta società.

Ulteriore rilevante elemento che attesta significativamente la pervicace volontà della compagine politica di non assumere una chiara e determinata presa di distanza da ambienti controindicati ed offrire un segnale concreto di cambiamento è rappresentato dal dato fattuale che l'amministrazione comunale ha proceduto alla revoca delle deliberazioni a suo tempo adottate dal commissario straordinario e successivamente dalla commissione straordinaria, con le quali era stata prevista la costituzione di parte civile dell'ente in presenza di reati di tipo mafioso o di reati contro la pubblica amministrazione.

Nel mese di luglio 2011, infatti, a nemmeno due mesi dall'avvenuto insediamento, la giunta comunale, atteso quanto previsto dallo statuto comunale approvato con deliberazione del mese di marzo 2011 in materia di costituzione di parte civile del comune, ha ritenuto necessario revocare le delibere suddette stabilendo che, nelle more dell'adozione di un apposito regolamento, sarebbe stata valutata di volta in volta l'opportunità di costituirsi nei citati procedimenti.

L'annullamento delle menzionate delibere appare quindi tanto più inopportuno e significativo tenuto conto che, ad oggi, l'amministrazione non ha ancora provveduto ad adottare il citato regolamento attuativo delle disposizioni statutarie, circostanza che, di fatto, comporta una sostanziale elusione delle disposizioni statutarie ed un conseguente assenza di una linea direttrice sull'argomento.

Ulteriori elementi che evidenziano una gestione dell'ente comunale disinvolta e finalizzata a favorire ambienti controindicati sono rinvenibili nella complessiva procedura concernente la gestione del servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2011/2012. Sono state rilevate numerose irregolarità sia per quanto attiene alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara sia per le modalità procedimentali seguite che hanno portato all'esclusione delle due ditte posizionatesi ai primi due posti.

Anche la gara relativa all'anno scolastico 2012/2013 è stata aggiudicata alla stessa società i cui amministratori presentano pregiudizi di natura penale.

Viene altresì posta in rilievo l'anomala durata dell'appalto, così come previsto nei relativi bandi, conferito in entrambi i casi solamente per un anno. Ciò ha consentito di evitare che la gara venisse effettuata dalla stazione unica appaltante provinciale.

Significative irregolarità hanno caratterizzato anche la vicenda concernente il noleggio di attrezzature per la realizzazione di manifestazioni da svolgersi nel corso dell'estate 2011. In palticolare la lettera di invito a partecipare alla gara è stata redatta in giorni successivi a quello in cui tutti gli impianti erano già stati installati.

La società aggiudicataria, inoltre, non è risultata in regola con il documento unico di regolarità contabile e nemmeno iscritta nel registro delle imprese al momento in cui è stata aggiudicata la gara.

Ulteriore anomalia è stata riscontrata per quanto attiene alla liquidazione del compenso per il noleggio delle attrezzature in questione, di importo inferiore a quello preventivamente stabilito ed inferiore a 10.000,00 euro, importo che avrebbe imposto, sulla base della vigente normativa, di effettuare i dovuti controlli presso l'agente di riscossione Equitalia nei confronti del quale la ditta affidataria, come verificato, risultava debitrice.

Criticità che contribuiscono a definire la situazione di precarietà dell'ente locale hanno interessato anche il settore tributario finanziario.

L'accesso ispettivo ha rivelato la mancanza di un'adeguata politica di indirizzo, ed un carente esercizio del potere di impulso e controllo da parte degli amministratori locali.

In particolare, per quanto attiene al settore tributi, è emersa la scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente e come, nonostante tali difficoltà, l'amministrazione non abbia inteso rafforzare o comunque assumere alcuna iniziativa volta a migliorare l'attività svolta dall'ufficio tributi.

Viene posto in rilievo che numerosi amministratori e dipendenti comunali sono titolari di posizioni debitorie, per un rilevante importo complessivo, nei confronti dell'ente per omesso versamento di tributi. Alcuni dipendenti comunali risultano addirittura sconosciuti all'anagrafe dei contribuenti.

L'incapacità o la mancanza di volontà di adottare positive iniziative volte ad incrementare la capacità di riscossione dell'ente ha comportato gravi criticità sull'intera situazione finanziaria, come è stato anche rilevato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con particolare riferimento agli squilibri di cassa ed al non corretto utilizzo dell'anticipazioni di tesoreria.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Taurianova, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Taurianova (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 3 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo
– Organo Esecutivo di Sicurezza –

Prot. nr. 1041/2013/Segr.Sic. 11 Aprile 2013
Allegato 1

Al Sig. Ministro dell'Interno
R O M A

OGGETTO **Amministrazione comunale di TAURIANOVA – Proposta di applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267**

Con lettera di questa Prefettura prot. n. 2429/2012/Segr.Sic. datata 3.8. 2012, è stata trasmessa la richiesta di delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Taurianova (RC), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 – comma 2 quater – del D.L. 29.10.1991 n. 435, conv. nella legge 30.12.1991 n. 410.

La richiesta, motivata sulla stretta ed intrecciata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni degli amministratori e dei dipendenti comunali con soggetti organicamente inseriti nelle locali famiglie di 'ndrangheta, nonché sulla presenza di numerosi amministratori – ...OMISSIS... – nella compagine politica oggetto del D.P. R. di scioglimento ex art. 143 T.U.E.L. nel corso dell'anno 2009, è stata accolta con decreto n. 17102/128/69(28) datato 9 agosto 2012.

Sulla base della concessa autorizzazione, con decreto prefettizio n. 2562/ 2012/Segr.Sic. del 3 settembre 2012, è stata nominata la Commissione d'accesso ...OMISSIS..., con l'assegnazione di un termine di tre mesi per l'esecuzione dell'accesso, successivamente prorogato per un analogo periodo di tre mesi con decreto n. 3820/2012/Segr.Sic. del 3.12.2012.

La Commissione ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questa Prefettura ...OMISSIS....

Il Comune di Taurianova è situato sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria, dalla quale dista circa 60 km ed ha una estensione di 47,85 kmq ed una popolazione anagrafica di circa 15.310 abitanti (censimento 2011).

L'economia è essenzialmente fondata sull'agricoltura, con produzione e lavorazione di agrumi, olio di oliva e kiwi; pressoché inesistenti sono gli insediamenti di tipo industriale, le imprese ed i consorzi in genere, atteso che la maggior parte dell'attività economica si basa su piccole ditte gestite a conduzione familiare.

Il Comune di Taurianova è noto per essere stato destinatario del primo provvedimento di scioglimento degli organi elettivi per condizionamento criminale, a

seguito dell'episodio ...OMISSIS...[1]. Il Ministro della Giustizia, nell'occasione, chiese al Ministro degli Interni lo scioglimento immediato per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale, avvenuto il 2 agosto 1991[2].

Gli assetti attuali della 'ndrangheta taurianovese[3] vedono in posizione di preminenza la consorteria costituita dalle famiglie "...OMISSIS..." ed i soggetti ritenuti a capo della stessa, fra i quali: ...OMISSIS... ed i fratelli del ...OMISSIS..., oltre al cugino ...OMISSIS..., quest'ultimo attualmente detenuto.

Altra consorteria che ha una considerevole importanza sul territorio è quella degli "...OMISSIS...", il cui soggetto di riferimento è ...OMISSIS..., ergastolano. Nel proprio ambito si sta costituendo un nuovo gruppo di potere ...OMISSIS...

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

L'attuale Consiglio comunale di Taurianova è stato rinnovato in occasione delle consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011[4] che, nel ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011, ha visto la rielezione[5] alla carica di Sindaco, con 4073 voti di preferenza (53,50% dei voti espressi – ...OMISSIS...), di ...OMISSIS..., esponente della coalizione n. 1, prevalsa sulla coalizione n. 5 (3539 voti di preferenza pari al 46,49% - ...OMISSIS...), capeggiata da ...OMISSIS...

Il clima politico, fin dalla campagna elettorale, è stato caratterizzato da toni molto accesi: l'opposizione, infatti, ha sempre sottolineato la circostanza che l'attuale Giunta comunale è stata sciolta per infiltrazioni mafiose nel 2009.

La Commissione Straordinaria incaricata della gestione del Comune di Taurianova nel periodo 2009/2011, con nota del 17.05.2011 ha riferito della "*comples-*

[1] In Taurianova ...OMISSIS..., venivano uccisi a colpi arma da fuoco ...OMISSIS..., entrambi facenti parte del clan mafioso "...OMISSIS...". Nel corso dell'evento, ...OMISSIS..., i criminali ...OMISSIS.... Atto criminoso consumato nel contesto della faida ad opera del clan rivale "...OMISSIS...".

[2] Amministrazione ...OMISSIS..., in carica dal 1989. Il D.L. 164/1991, che ha introdotto l'art. 15 bis alla Legge n. 55/1990 istituendo lo strumento dello scioglimento successivamente disciplinato dall'art. 143 del TUEL, fu adottato proprio all'epoca in cui la cittadina di Taurianova era teatro di un'efferata guerra fra clan.

[3] Il comprensorio di Taurianova, rientrante nel mandamento tirrenico, detto *"della Piana"*, comprende i comuni di ...OMISSIS..., in cui operano numerose cosche di criminalità organizzata.

[4] Candidati alla carica di Sindaco:
- ...OMISSIS... Ha ottenuto 2569 voti di preferenza pari al 27,62%;
- ...OMISSIS... Ha ottenuto 2179 voti di preferenza pari al 23,43%;
- ...OMISSIS... Ha ottenuto 2138 voti di preferenza pari al 22,99%;
- ...OMISSIS... Ha ottenuto 2079 voti di preferenza pari al 22,35%;
- ...OMISSIS... Ha ottenuto 333 voti di preferenza pari al 3,58%.

Dall'analisi del voto risulta che i primi quattro candidati alla carica di Sindaco hanno ottenuto percentuali vicine al 25%, dividendosi quasi equamente i voti validi. A seguito di tanto, pertanto, al ballottaggio, risultano essere andati i candidati ...OMISSIS..., con l'esclusione, ma con scarti di poche decine di voti, ...OMISSIS...

[5] In occasione delle consultazioni amministrative ...OMISSIS..., al turno di ballottaggio, veniva eletto per la ...OMISSIS... Sindaco *(...OMISSIS...)*, in seno ad una lista civica ...OMISSIS..., prevalsa su altre tre liste capeggiate rispettivamente da ...OMISSIS... *(...OMISSIS...)*, ...OMISSIS... *(...OMISSIS...)* e ...OMISSIS... *(...OMISSIS...)*.

sa situazione politico-amministrativa venutasi a creare all'indomani del primo turno delle elezioni per il rinnovo degli organi di governo" (15-16 maggio 2011) evidenziando forti dubbi circa l'effettivo superamento di quei condizionamenti criminali che avevano condotto allo scioglimento ai sensi dell'art. 143 TUEL nel 2009. La criminalità organizzata locale ... si è schierata proprio con i due raggruppamenti che andranno al ballottaggio il 28-29 maggio p.v. Infatti i clan ...OMISSIS... *risulterebbero appoggiare la candidatura del* ...OMISSIS... *(con il 27,62% al primo turno), mentre il clan* ...OMISSIS... *appoggerebbe la candidatura del* ...OMISSIS... *(con il 23,43% al primo turno). Il candidato che ha preso in assoluto il maggior numero di voti (276) – continua la nota – è* ...OMISSIS... *appartenente all'omonima famiglia e militante nelle liste che sostengono* ...OMISSIS.... *Il candidato* ...OMISSIS..., *che milita nelle liste di* ...OMISSIS..., *è invece imparentato con gli* ...OMISSIS..., *gruppo familiare di ambiente criminale cui appartiene anche* ...OMISSIS... *ed il di* ...OMISSIS...".

...OMISSIS...

...OMISSIS..., vanta alcune segnalazioni per pregiudizi penali e frequentazioni controindicate; inoltre, risulta ...OMISSIS...[6], ...OMISSIS... Taurianova, ...OMISSIS..., ergastolano, già capo indiscusso dell'omonima cosca di 'ndrangheta denominata ...OMISSIS.... Il ...OMISSIS...[7], pluripregiudicato, ...OMISSIS...[8] (...OMISSIS...), anche loro personaggi di spessore della suddetta cosca.

Il ...OMISSIS...[9] (...OMISSIS...), noti mafiosi di questo centro, è stato ...OMISSIS... Taurianova fino al ...OMISSIS... a capo della lista ...OMISSIS..., composta tra gli altri dal precitato ...OMISSIS..., coinvolto nella nota Faida di Taurianova, da ...OMISSIS...[10], pluripregiudicato e da ...OMISSIS...[11], ...OMISSIS... dei pregiudicati ...OMISSIS.... Il ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[12], è ...OMISSIS... Taurianova mentre si trovava ...OMISSIS... proprietà ...OMISSIS..., capo dell'omonima cosca operante in San Martino di Taurianova. Le successive indagini hanno accertato che il vero obiettivo dei killer era ...OMISSIS...

...OMISSIS... è nipote del defunto pluripregiudicato ...OMISSIS...[13], il quale è stato assassinato ...OMISSIS... nei pressi ...OMISSIS... di Taurianova.

...OMISSIS... è stato vittima di diversi atti intimidatori[14], fra i quali, si ricorda ...OMISSIS..., il primo avvenuto ...OMISSIS... ed il secondo ...OMISSIS.... Su quest'ultimo episodio l'amministratore ha dichiarato che l'atto intimidatorio era si-

[6] ...OMISSIS...;
[7] ...OMISSIS...;
[8] ...OMISSIS...;
[9] ...OMISSIS...;
[10] ...OMISSIS...;
[11] ...OMISSIS...;
[12] ...OMISSIS...;
[13] ...OMISSIS...;
[14] Il ...OMISSIS... ignoti esplodevano ...OMISSIS...; il ...OMISSIS... riceveva una missiva ...OMISSIS...

curamente mirato alla sua persona, pur precisando di non aver subito alcuna minaccia. Ha aggiunto, altresì, che l'episodio potrebbe ricollegarsi alla attività politica svolta, caratterizzata da forti contrasti con l'attuale minoranza, miranti ad indurlo a dimettersi dalla carica elettiva. Tale tesi è stata sostenuta in maniera esplicita ...OMISSIS..., anch'essa attiva nella vita politica locale, che, nella fattispecie, ha ...OMISSIS..., di aver rivolto presunte minacce nei confronti di persone vicine ...OMISSIS...

Fra i componenti della compagine politica, la Commissione ha segnalato:

- ...OMISSIS..., assessore, ...OMISSIS..., inserito a pieno titolo all'interno della cosca mafiosa operante nel Comune di Taurianova ...OMISSIS... Il figlio ...OMISSIS... è ...OMISSIS..., nipote di...OMISSIS... assassinato ...OMISSIS... È stato ...OMISSIS..., con delega ...OMISSIS... del Comune di Taurianova durante la precedente Amministrazione del ...OMISSIS..., il cui Consiglio è stato sciolto con D.P.R. in data 23 aprile 2009 per fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.
- ...OMISSIS..., consigliere, il quale vanta numerosi pregiudizi penali. Nella precedente Amministrazione Comunale ...OMISSIS... subentrato quale ...OMISSIS... (con ...OMISSIS...) ...OMISSIS..., dimissionario. ...OMISSIS... era anche Assessore durante l'Amministrazione Comunale di Taurianova guidata ...OMISSIS..., sciolta dal Presidente della Repubblica con decreto del 02.08.1991 per la ...presenza di collegamenti diretti e indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata. Il ...OMISSIS...[15], è persona ritenuta di interesse operativo. Infatti, oltre ad avere documentate frequentazioni con personaggi appartenenti alla locale cosca di 'ndrangheta ...OMISSIS..., è stato destinatario di avviso di conclusioni delle indagini preliminari, ...OMISSIS... della DDA di Reggio Calabria, per il reato ...OMISSIS...
- ...OMISSIS... (che ha ottenuto ...OMISSIS... voti di preferenza) ha assunto la carica di consigliere comunale a far data dal ...OMISSIS... subentrando al consigliere ...OMISSIS... cessato dalla carica poiché nominato assessore. Il ...OMISSIS...[16] è ritenuto persona di pessima condotta morale e civile e ...OMISSIS...[17] è nipote di ...OMISSIS..., esponenti di spicco dell'omonima consorteria mafiosa insistente nelle ...OMISSIS...
- ...OMISSIS... è cugina di ...OMISSIS..., capo indiscusso della cosca di 'ndrangheta ...OMISSIS.... In data ...OMISSIS... è pervenuto alla Commissione d'indagine un ...OMISSIS... in cui sono state segnalate vicende riguardanti l'impossessamento di ...OMISSIS... da parte ...OMISSIS... ed il ruolo attivo della stessa nella gestione della ...OMISSIS... (cfr. dopo).

[15] ...OMISSIS....
[16] ...OMISSIS....
[17] ...OMISSIS....

- ...OMISSIS..., nella precedente Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco ...OMISSIS..., ha ricoperto l'incarico di ...OMISSIS.... È ...OMISSIS..., dipendente comunale, cognato di ...OMISSIS..., fratello di ...OMISSIS..., gravati entrambi da numerosi pregiudizi di natura penale.
- ...OMISSIS..., coniugato ...OMISSIS..., figlia ...OMISSIS..., con precedenti per omicidio doloso, falso, truffa ed associazione a delinquere. ...OMISSIS... nell'ambito del proc. pen. nr. ...OMISSIS... R.G.N.R. – D.D.A. ...OMISSIS... denominato ...OMISSIS..., della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - Direzione Distrettuale Antimafia, è stato chiesto il rinvio a giudizio del predetto unitamente ad altre persone, perché resesi responsabili dei seguenti reati: ...OMISSIS... del c.p., per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ...OMISSIS...; ...OMISSIS... per aver in concorso ad altre persone, quali appartenenti alla predetta cosca mafiosa detenuto illegalmente per non averne fatto denuncia all'Autorità e illegalmente portato in luogo pubblico in tempio e luoghi diversi, munizioni ed armi (armi tutte clandestine in quanto prive delle rispettive matricole). ...OMISSIS... per aver mediante violenza e minaccia, quale appartenente al predetto gruppo mafioso, in concorso ad altre persone ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, attuato in tempi diversi, costretto ripetutamente gli operatori commerciali ed i negozianti di Taurianova specie quelli gravitanti nella zona di ...OMISSIS..., a sborsare loro a titolo di "pizzo", periodiche somme di denaro. ...OMISSIS... destinatario insieme ad altri del decreto di perquisizione locale e personale - artt. 250 e segg. c.p.p. -, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria - DDA -, nr. ...OMISSIS... R.G.N.R. - DDA e nr. ...OMISSIS... R.G.I.P. – D.D.A. poiché indagato in ordine ai seguenti reati: ...OMISSIS... c.p., per aver assieme a ...OMISSIS... ed altri imputati per i quali si è proceduto separatamente in relazione al procedimento penale nr. ...OMISSIS... R.G.N.R. – D.D.A. fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata cosca ...OMISSIS... e costituitasi a seguito della scissione dell'unico gruppo organizzato operante in Taurianova e denominato prima dai ...OMISSIS... e, in seguito da ...OMISSIS.... Organizzazione collegata a quella ...OMISSIS..., operante in ...OMISSIS... ed in zone limitrofe, tra cui la stessa Taurianova, paese in cui la cosca denominata ...OMISSIS... fungeva - rispetto a quella dei ...OMISSIS..., da referente territoriale; artt. ...OMISSIS... c.p., per aver, in concorso con ...OMISSIS..., cagionato la morte di ...OMISSIS...
- ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS... dei noti pregiudicati ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., tutti appartenenti all'omonima cosca mafiosa denominata "...OMISSIS...". ...OMISSIS... è ...OMISSIS..., i cui ...OMISSIS... sono stati tutti diffidati di P. S. ...OMISSIS... Il ...OMISSIS... (...OMISSIS...) ...OMISSIS..., è stato scarcerato ...OMISSIS... dopo la condanna subita per aver partecipato materialmente alla tristemente nota "...OMISSIS..." avvenuta ...OMISSIS... in Taurianova, ove persero la vita ...OMISSIS...

- ...OMISSIS..., ...OMISSIS...[18], persona di pessima condotta morale e civile coinvolto nella c.d. operazione "...OMISSIS..." (...OMISSIS... RGNR DDA RC) e successivamente nell'operazione c.d. "...OMISSIS..." (p.p. nr. ...OMISSIS... RGMP e nr. ...OMISSIS... PROVV), con le quali sono state inflitte pesanti condanne agli esponenti di spicco delle due cosche malavitose insistenti in Taurianova. ...OMISSIS... è ...OMISSIS..., pluripregiudicato, inserito a pieno titolo all'interno della cosca "...OMISSIS...".

Sinteticamente, si riportano i nominativi dei soggetti che hanno ricoperto cariche politiche nella precedente Amministrazione sciolta con D.P.R. del 23 aprile 2009 per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso ed attualmente presenti nella Amministrazione oggetto d'accesso:

- ...OMISSIS...;
- ...OMISSIS..., che ha ricoperto la medesima carica nella precedente Amministrazione;
- ...OMISSIS..., che ha ricoperto la carica di consigliere di maggioranza nella precedente Amministrazione;
- ...OMISSIS..., che ha ricoperto la medesima carica nella precedente Amministrazione;
- ...OMISSIS..., già titolare di cariche politiche, come detto prima, nelle due amministrazioni precedenti sciolte per la "...presenza di collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del consesso e la criminalità organizzata";
- ...OMISSIS..., che ha ricoperto nella precedente Amministrazione la carica di assessore con deleghe ...OMISSIS...

La presenza dei suddetti in seno all'attuale Amministrazione ed in particolare la ...OMISSIS... alla medesima carica è stata oggetto di acceso dibattimento in occasione della seduta di insediamento del Consiglio Comunale di Taurianova ed ha avuto vasta eco politica persino a livello parlamentare, con la proposizione di mirate interpellanze da parte dei deputati ...OMISSIS... ed ...OMISSIS....

È stato, altresì, segnalato, che ...OMISSIS... è ...OMISSIS..., in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di P. S. ed il Consigliere ...OMISSIS..., pregiudicato con precedenti per omicidio e associazione a delinquere.

La Commissione ha inserito nel corpus della relazione alcuni esposti pervenuti negli ultimi tempi presso l'Amministrazione comunale, dove vengono evidenziati i pregiudizi penali e di polizia esistenti a carico degli Amministratori. Al contempo, ha precisato di aver svolto, per il tramite delle Forze dell'Ordine, delle sommarie verifiche sul conto dei sottoscrittori delle liste collegate al ...OMISSIS..., riscontran-

[18] ...OMISSIS....

do, fra l'altro, che tra questi figurano soggetti aventi pregiudizi di polizia, ovvero appartenenti o contigui alla cosca "...OMISSIS..." ed alla cosca mafiosa "...OMISSIS...", nonché soggetti legati da vincoli di parentela o da rapporti di frequentazione con membri della stessa cosca.

DIPENDENTI

Il Comune di Taurianova ha in organico 88 dipendenti di ruolo e 42 LSU-LPU, alcuni dei quali gravati da pregiudizi penali e/o di polizia, frequentazioni e parentele con esponenti della criminalità organizzata – pregiudicati – persone di interesse operativo.

Fra questi, si evidenziano:

- ...OMISSIS..., segnalato per reati contro la persona e contro il patrimonio, il quale è ...OMISSIS..., tratto in arresto per abuso d'ufficio, associazione per delinquere, falsità commessa dal P.U. in atti pubblici e truffa, unitamente a ...OMISSIS..., entrambi dipendenti del Comune di Taurianova.
- ...OMISSIS..., gravata da un pregiudizio penale per rifiuto di atti d'ufficio – omissione, ...OMISSIS..., anche questi ultimi inseriti all'interno della suddetta cosca quali personaggi di spicco.
- ...OMISSIS..., gravato da pregiudizi penali e/o di polizia per furto aggravato, in concorso, violazione della disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, violenza, resistenza e minacce a P.U., ...OMISSIS..., segnalato per associazione per delinquere, fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti e porto abusivo e detenzione armi; ...OMISSIS..., segnalato per porto abusivo e detenzione armi nonché omicidio volontario tentato; ...OMISSIS..., segnalato per violazioni delle norme IRPEF e IVA dovuta; ...OMISSIS..., segnalato per falso e truffa; ...OMISSIS..., segnalato per false attestazioni commesse dal P.U. in atti pubblici, violazione della legge sugli stupefacenti.
- ...OMISSIS..., gravato da pregiudizi penali per porto abusivo o detenzione di munizionamento, ricettazione e danneggiamento, ...OMISSIS..., tratto in arresto per associazione di tipo mafioso, violenza privata, estorsione, danneggiamento, porto abusivo e detenzione armi. Segnalato per oltraggio, resistenza e violenza, reati contro la persona, violazione della legge sulle armi, estorsione, danneggiamento, produzione e spaccio di stupefacenti. ...OMISSIS..., in atto sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno, gravato da pregiudizi penali per violenza carnale e atti di libidine violenta, nonché segnalato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli; ...OMISSIS..., in atto sottoposto all'obbligo di soggiorno nonché segnalato per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, oltraggio, resistenza e violenza; ...OMISSIS..., segnalata per truffa e oltraggio.

- ...OMISSIS..., entrambi segnalati per violazione della legge sulle armi mentre i fratelli ...OMISSIS... annoverano segnalazioni per truffa e falso. ...OMISSIS...
- ...OMISSIS..., controllato unitamente a soggetti gravati da pregiudizi penali nonché ritenuti appartenere a sodalizi mafiosi. ...OMISSIS..., entrambi gravati da numerosi pregiudizi di natura penale. Lo stesso è ...OMISSIS..., attualmente Consigliere di maggioranza del Comune di Taurianova.
- ...OMISSIS..., già latitante, inserito all'interno della cosca malavitosa dei "...OMISSIS..." operante in Taurianova ...OMISSIS..., presumibilmente ucciso ...OMISSIS..., da killer della cosca avversaria (...OMISSIS...). ...OMISSIS..., pregiudicato per omicidio, in concorso, violazione della legge sulle leggi armi. A suo carico, inoltre, risultano frequentazioni con soggetti di interesse operativo, tra i quali taluni riconducibili alla criminalità organizzata.
- ...OMISSIS..., gravato da pregiudizi di polizia per porto e detenzione illegale di armi, furto, ricettazione, percosse, lesioni, favoreggiamento personale, minaccia, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, molestie e disturbo a persona. ...OMISSIS..., già diffidato di P.S. e sorvegliato speciale di P.S., gravato da pregiudizi di polizia, il quale è ...OMISSIS..., questi ultimi elementi di spicco dell'omonima cosca mafiosa.
- ...OMISSIS..., segnalata per truffa e false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o altrui. ...OMISSIS... di Taurianova, ...OMISSIS..., già coinvolto nell'operazione di polizia c.d. "...OMISSIS...", il quale è ...OMISSIS... gravati da pregiudizi penali e di polizia.
- ...OMISSIS..., gravato da pregiudizi di polizia per favoreggiamento, reati contro la P.A., falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici, omissione di atti d'ufficio. ...OMISSIS... dipendente comunale ...OMISSIS..., dipendente ...OMISSIS..., gravato da pregiudizi di polizia.

STAFF DEL SINDACO

...OMISSIS..., la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 5 con la quale ha istituito l'ufficio di "STAFF del Sindaco"- in applicazione dell'art. 90 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 22 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - posto alle dirette dipendenze del Sindaco, demandando a quest'ultimo il potere di provvedere, con propri decreti, alla nomina dei collaboratori ed alla successiva sottoscrizione dei contratti di lavoro.

Dei soggetti designati quali collaboratori facenti parte dello "Staff del Sindaco" la Commissione riferisce quanto segue:

- ...OMISSIS... Sul suo conto, si rileva, ...OMISSIS..., un pregiudizio di polizia per rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Inoltre, emergono delle frequentazioni del medesimo con soggetti controindicati.

- ...OMISSIS... A suo carico risultano pregiudizi di polizia per presunte violazioni penali in relazione al ruolo amministrativo nell'ambito ...OMISSIS... (progressioni di carriera, gestione dell'appalto pubblico per la realizzazione ...OMISSIS... di Taurianova), abuso d'ufficio, falsità materiale commessa dal P.U. in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici, peculato mediante profitto dell'errore altrui, usurpazione di funzioni pubbliche, interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, truffa e abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, omissione di lavori in edifici e costruzioni che minacciavano rovina, istigazione a delinquere, minaccia.
- ...OMISSIS... Sul suo conto risultano pregiudizi di polizia per violazione della legge in materia di ambiente, violazione di sigilli, violazione delle direttive sui rifiuti, getto pericoloso di cose, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, danneggiamento, violazione in materia previdenziale e sanitaria.
- ...OMISSIS... Sul conto del medesimo risultano dei pregiudizi penali e/o di polizia per abuso d'ufficio, rilevazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, turbata libertà degli incanti, astensione dagli incanti, associazione per delinquere, violazione del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, concussione, rifiuti di atti d'ufficio – omissione, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, violazione delle direttive sui rifiuti, lesioni personali, danneggiamento, truffa, omicidio colposo, omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari, ingiuria, favoreggiamento, omessa custodia di armi. ...OMISSIS..., segnalato per reati contro la persona nonché per reati di truffa, in concorso, associazione per delinquere, falsità materiale ed ideologica, in concorso, arrestato ...OMISSIS..., per truffa aggravata e falso finalizzati all'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche ed alla percezione di aiuti comunitari nel settore della trasformazione degli agrumi.

La Commissione non ha potuto accertare il criterio seguito per l'individuazione dei sopra citati soggetti, in quanto non risulta agli atti l'esecuzione di alcuna verifica dei curriculum e dei titoli posseduti, ancorché richiesta tramite specifiche interrogazioni rivolte all'Amministrazione sull'argomento. E' stata, inoltre, evidenziata la logica di "continuità" seguita dal ...OMISSIS... nell'assegnare i detti incarichi ...OMISSIS..., già collaboratore di fiducia a titolo gratuito nel proprio ufficio di staff nella precedente Amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose ed al ...OMISSIS... durante la precedente gestione sciolta per infiltrazioni mafiose.

...OMISSIS... AVVERSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Commissione ha dedicato un apposito paragrafo, cui si rinvia integralmente, al contenuto di ...OMISSIS... in cui vengono denunciati favoritismi, trasferimenti ingiustificati da un settore ad un altro, minacce di avvio di procedimenti disci-

plinari, atteggiamenti persecutori e mobbizzanti posti in essere ...OMISSIS... nei confronti di vari dipendenti comunali; in alcuni passaggi vengono richiamati, in particolare, gli atteggiamenti tenuti ...OMISSIS..., nei confronti ...OMISSIS.... Vengono, altresì, riportati alcuni ...OMISSIS... in cui sono descritte situazioni di intimidazione, arroganza e abuso di potere da parte dell'attuale organo di governo ed il corrispondente stato di angoscia provocato negli stessi impiegati, i quali subiscono la minaccia continua di deferimenti disciplinari. In uno di questi esposti viene fatto riferimento alla figura del ...OMISSIS..., il quale, a detta dell'esponente "*si presta a coprire le malefatte ...OMISSIS.... In particolare si occupa di coprire e nascondere tutto* ...OMISSIS..., *che da soli costituiscono una banda di malfattori, imbroglioni ...*".

APPLICAZIONE ART. 100 D. LGS. 159/2011, C.D. CODICE ANTIMAFIA

È stato segnalato il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione comunale, degli obblighi previsti dall'art. 100 del Codice Antimafia, che impone agli Enti sciolti ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi." Dall'esame degli atti, tuttavia, si è accertato che presso il Comune di Taurianova vi sono numerose pratiche per le quali non risulta avanzata alcuna richiesta di documentazione antimafia.

COSTITUZIONE DEL COMUNE QUALE PARTE CIVILE

Di interesse la fattispecie relativa alla revoca delle deliberazioni del Commissario prefettizio n. 9/2007 e della Commissione Straordinaria n. 55/2009 e n. 44/2010, in materia di costituzione di parte civile da parte dell'amministrazione comunale in presenza di reati di tipo mafioso e di reati contro la pubblica amministrazione ovvero di reati contro l'ambiente, contro il territorio e per abusivismo edilizio. In data ...OMISSIS... la Giunta comunale, con la ...OMISSIS..., revoca le suindicate deliberazioni e stabilisce che, nelle more dell'adozione di apposito regolamento, sarà compito dell'Amministrazione, sulla base delle relazioni che saranno predisposte dai Responsabili dei Settori ...OMISSIS..., stabilire di volta in volta l'opportunità dell'Ente di costituirsi parte civile nei procedimenti per reati contro l'ambiente, contro il territorio e per abusivismo edilizio. La Commissione ha segnalato la criticità derivante dalla disapplicazione di una norma statutaria tramite una mera delibera di Giunta e, ad ogni modo, ha concluso riferendo che a tale deliberazione non è stato dato alcun seguito ed il citato regolamento non risulta essere stato adottato.

PATROCINIO E RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE

Con deliberazione n. 56 del 16.04.2012 "Patrocinio e rappresentanza legale del Comune di Taurianova. Atto di indirizzo." la Giunta Comunale ha incaricato il Responsabile ...OMISSIS... di provvedere ad esperire apposita procedura selettiva tramite avviso pubblico per il reperimento di tre avvocati, ai quali affidare la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.

A distanza di quasi un anno, né il Responsabile ...OMISSIS... né la Giunta Comunale risultano aver posto in essere alcun adempimento finalizzato ad esperire la procedura selettiva di che trattasi: di conseguenza è lo stesso Sindaco ad incaricare, di volta in volta, i legali di cui all'elenco approvato con determinazione n. 76 dell'08.04.2010.

Nonostante l'elevato ammontare del trend di spesa in materia sostenuto dall'Ente, l'Amministrazione ha continuato con l'affidamento diretto delle singole cause ai legali, senza disporre alcuna iniziativa tesa a ridurre l'importo delle parcelle presentate e limitandosi a prevedere una pattuizione del compenso tra il legale e lo stesso Sindaco, indipendentemente da criteri predeterminati e di una specifica valutazione tecnica in merito (parere del Responsabile del Settore AA. GG. Servizio Affari Legali).

PATROCINIO E RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI

La Commissione ha esaminato il "Regolamento per il patrocinio e per il rimborso delle spese legali ai dipendenti", approvato dalla Commissione Straordinaria nella gestione antecedente l'attuale amministrazione e le modifiche al Regolamento apportate invece dall'attuale Consiglio Comunale. Nel rilevare che il nuovo Regolamento non prevede una valutazione di congruità dell'importo pattuito tra il dipendente (cliente) ed il legale né alcuna tutela a favore dell'Ente in merito al "quantum", oltre all'ampliamento della fattispecie del "patrocinio" a favore dei dipendenti, ha esaminato le vicende relative al ...OMISSIS..., attuale Responsabile ...OMISSIS...

Per tale situazione, è stata rilevata la "forzatura" effettuata da parte del ...OMISSIS... nei confronti della Responsabile ...OMISSIS..., con richiesta finalizzata alla conclusione della procedura in violazione delle condizioni previste dal Regolamento ed in direzione diversa da quella a cui avrebbe portato l'ordinaria istruttoria dell'ufficio (con indebita sovrapposizione dell'organo politico sugli uffici amministrativi, in mancato ossequio della distinzione delle due attività così come prevista dal TUEL - D.Lgs 267/2000).

RISARCIMENTO DANNI

La Commissione ha esaminato 30 determinazioni del Responsabile del ...OMISSIS..., con le quali sono state liquidate, ...OMISSIS..., rispettivamente ...OMISSIS... per risarcimento danni a richiesta dei cittadini: tali decisioni non risultano supportate da alcuna attestazione circa la congruità della somma richiesta e liqui-

data rispetto al danno patito e risultano emesse in assenza di indagini mirate ad accertare la fondatezza delle richieste di parte.

SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TAURIANOVA INCARICO A ...OMISSIS...

Con nota ...OMISSIS..., nel prendere atto che ...OMISSIS..., incaricato delle funzioni di segretario della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Taurianova, "ha manifestato l'esigenza di provvedere alla nomina di un altro dipendente che collabori agli adempimenti di competenza della stessa Commissione" e che "il predetto dipendente ha segnalato la disponibilità a collaborare, nonché a rivestire il predetto incarico, ...OMISSIS..., ...OMISSIS... a collaborare all'espletamento degli adempimenti della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Taurianova, nonché a svolgere le funzioni di vicesegretario del medesimo organismo, in caso di assenza o impedimento del segretario incaricato. ...OMISSIS... non è in organico all'Ufficio Elettorale e tanto meno al ...OMISSIS... (del quale fanno parte 11 dipendenti categoria ...OMISSIS...) in cui il citato Ufficio è incardinato, bensì al Settore ...OMISSIS...

GESTIONE DEI TRIBUTI

Dall'analisi dei dati forniti dal Settore Economico-Finanziario nonché dalle pronunce emesse dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, è emersa la scarsa capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, con una percentuale complessiva pari al 9,49% sulla gestione dei residui e del 19,46% sulla gestione della competenza.

Nonostante le evidenti problematiche, l'Amministrazione Comunale non ha inteso rinforzare l'Ufficio Tributi, che risulta composto solo da un dipendente categoria C (capo servizio) - a tempo pieno e da due dipendenti categoria B ed un dipendente categoria A - a tempo parziale, a cui va aggiunta una LSU.

SITUAZIONE TRIBUTARIA AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COMUNALI

A seguito di apposito controllo è stato accertato che numerosi Amministratori e dipendenti comunali risultano titolari di posizioni debitorie nei confronti dell'Ente per omesso versamento dei tributi che, per i soli dipendenti, assomma alla cifra complessiva di quasi ...OMISSIS... euro[19]. Per quanto riguarda i dipendenti comunali sconosciuti negli elenchi dei contribuenti (ben 14 !), il Responsabile ...OMISSIS... ha comunicato che "In merito ai dipendenti che non risultavano iscritti come contribuenti, questo ufficio ha inviato una nota con la quale invitava i dipendenti stessi a prendere contatti con l'ufficio tributi. I signori hanno

[19] Su 105 dipendenti, solo ...OMISSIS... risultano in regola con il pagamento dei tributi dovuti, mentre dei restanti: ...OMISSIS... risultano in posizione debitoria e ...OMISSIS... non iscritti.

stessi a prendere contatti con l'ufficio tributi. I signori hanno aderito all'invito e, presi contatti con l'ufficio, stanno regolarizzando le loro posizioni".

Fra i nominativi dei dipendenti non iscritti risulta anche quello di ...OMISSIS... in relazione alla quale il Responsabile precisa che "...OMISSIS... ancora non ha preso contatto con l'ufficio per fornire informazioni".

SITUAZIONE FINANZIARIA

L'incapacità di riscuotere le entrate proprie comporta gravi criticità sulla intera situazione finanziaria dell'Ente, come anche rilevato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, in particolare in merito agli squilibri di cassa ed al non corretto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.

Dall'analisi del conto del bilancio 2011 - parte investimenti - risultano infatti utilizzati fondi a specifica destinazione per il pagamento di spesa corrente, in misura superiore all'anticipazione di tesoreria concedibile. La predetta situazione è reiterata nell'esercizio finanziario 2012.

Con nota ...OMISSIS... la Sezione Regionale della Corte dei Conti, avendo accertato una serie di gravi irregolarità e criticità già in relazione al rendiconto relativo all'anno 2010, ha ordinato che il referto della delibera sopracitata fosse inserito nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale di Taurianova per l'adozione, ai sensi dell'art. 1 c. 168 della L. n. 266/2005, delle necessarie misure correttive.

Tali misura non risultano tuttavia mai attuate.

Il Comune ha medio tempore fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (delibera di Consiglio Comunale ...OMISSIS...) ex artt. 243-bis e seguenti del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La Commissione, infine, ha segnalato alcune decisioni assunte dalla Giunta ...OMISSIS... che non perseguono obiettivi di economicità: spese imputate a festività, sagre e spettacoli e, inoltre, quella di cui alla delibera di Giunta comunale n. 146 del 20.11.2012 "Incremento orario di lavoro personale part-time. Modifica della dotazione organica", con la quale ...OMISSIS... ha incrementato la durata della prestazione lavorativa di ventiquattro dipendenti già stabilizzati part-time, da 18 a 24 ore settimanali (6 ore cadauno in più).

...OMISSIS...

La ...OMISSIS... (società a capitale misto pubblico/privato) è stata costituita ...OMISSIS... per l'esecuzione del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali. La Commissione Straordinaria per l'amministrazione del Comune di Taurianova, nell'anno 2011 ha posto in liquidazione la società per inadempimento contrat-

tuale. La Commissione d'indagine ha rilevato un ritardo di quasi un anno da parte del ...OMISSIS... per la formalizzazione di una denuncia alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica per presunti atti illegittimi commessi medio tempore dai responsabili della società stessa.

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 2011-2012

...OMISSIS..., con determinazione ...OMISSIS... è stato disposto l'affidamento del servizio mensa scolastica per l'anno 2011/2012 tramite apposita gara di appalto con procedura aperta, aggiudicata alla ditta ...OMISSIS..., terza in ordine di percentuale di ribasso offerto. La Commissione ha rilevato numerose irregolarità ed anomalie nella conduzione della gara, sia per quanto concerne la documentazione richiesta alle ditte offerenti, sia per quanto riguarda le modalità procedimentali seguite (ove, fra l'altro, viene privilegiata la formulazione usata nel disciplinare anziché quella indicata nel bando di gara) e che hanno condotto all'esclusione delle due ditte classificatesi in posizione preminente ...OMISSIS... Situazione simile è stata riscontrata anche per l'appalto per l'anno scolastico 2012-2013, ove però l'unica ditta partecipante al secondo esperimento di gara[20] (ovvero sempre la ...OMISSIS...), ha proposto un ribasso d'asta dell'1% (!) a fronte del 17,71% offerto nella gara dell'anno precedente, alla quale avevano partecipato altre società.

Sono state altresì rilevate altre anomalie: l'indizione del bando di gara solo per un anno scolastico anziché per i due richiesti dalla Giunta comunale con delibera ...OMISSIS... (l'eventuale frazionamento dell'importo potrebbe essere uno stratagemma posto in essere per evitare il trasferimento della gara presso la Stazione Unica Appaltante Provinciale) ed il prelevamento di una somma dal fondo riserva da destinare al servizio mensa ancor prima dell'effettivo espletamento della gara.

Nel corpus della relazione sono dettagliatamente individuati i pregiudizi e precedenti penali gravanti sui componenti della società ...OMISSIS... e della impresa ausiliaria ...OMISSIS...

...OMISSIS... PRESSO LA VILLA COMUNALE DI TAURIANOVA

La vicenda relativa alla ...OMISSIS... della Villa Comunale di Taurianova vede coinvolti alcuni esponenti della maggioranza consiliare ed è chiarificatrice di un sistema di disbrigo amministrativo delle pratiche quantomeno discutibile. Il passaggio di consegne fra ...OMISSIS..., con le connesse problematiche della esenzione del pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico e dei corrispettivi versati sia per la fruizione delle strutture installate che per consentire l'accesso al pubblico, ha formato oggetto di denuncia all'A.G. e di appositi accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza, descritti con dovizia di particolari nella relazione stessa.

[20] Resosi necessario in quanto il primo andava deserto.

NOLEGGIO SERVICE AUDIO-LUCI PER MANIFESTAZIONI ESTIVE 2011

Anche la vicenda del noleggio del sistema audio-luci installato nella Villa Comunale nel corso dell'estate del 2011 si è rivelata degna di attenzione: infatti, a seguito della dettagliata (!) lettera di invito alla partecipazione alla gara redatta dalla ...OMISSIS... in epoca successiva a quella nella quale l'intero macchinario risultava già, di fatto, installato (!), la gara è stata aggiudicata alla impresa ...OMISSIS..., risultata non in regola con il D.U.R.C. e addirittura neanche iscritta al Registro delle Imprese (avendo formalizzato l'iscrizione solo ...OMISSIS...). Nella relazione sono riportate le informative di polizia relative ...OMISSIS..., referente per la società. Al contempo, viene indicata l'anomalia derivante dalla liquidazione a compenso di una somma inferiore a quella preventivamente stabilita e comunque inferiore ai 10.000 euro, somma minima per avviare i dovuti controlli presso l'agente di riscossione Equitalia S.p. A., nei confronti del quale ...OMISSIS... risultava debitore di diverse somme.

PROGETTO "D'A...MARE"

La Giunta Comunale di Taurianova ha organizzato negli anni 2011 e 2012 un soggiorno marino, destinato a persone diversamente abili e minori di età compresa tra i sette ed i tredici anni, demandando ...OMISSIS... dell'Ente l'adozione dei necessari atti di gestione per la realizzazione del progetto denominato "D'A...mare". Responsabile del procedimento, negli anni in questione, è ...OMISSIS...

Per i due anni considerati sono state accertate carenze documentali e irregolarità derivanti dalla liquidazione di somme superiori a quelle preventivate e tali da non trovare giustificazione negli atti custoditi presso l'ufficio competente. Anche per i responsabili del "...OMISSIS...", struttura prescelta per l'esecuzione dei soggiorni marini, le Forze di Polizia hanno segnalato la sussistenza di collegamenti con soggetti gravati da rilevanti pregiudizi penali.

PROGETTO L'IMPEGNO CIVICO: UNA SFIDA NEL SEGNO DELLA LEGALITÀ - c.d. BORSE LAVORO DETENUTI

Per il Progetto in base al quale il Comune di Taurianova ha previsto l'erogazione di borse-lavoro per detenuti ed ex detenuti, gestito dal ...OMISSIS... (Responsabile del procedimento ...OMISSIS...), la Commissione non ha reperito, dall'esame degli atti, alcun criterio utilizzato per l'individuazione dei soggetti cui corrispondere il beneficio. In alcuni casi, ha rilevato l'insussistenza dei requisiti per ottenere il sussidio.

Analoghe perplessità sono state riscontrate anche per la corresponsione dei contributi per l'esecuzione di servizi di assistenza a disabili, di cui al Piano per interventi sociali, attribuiti (sulla base di un semplice curriculum e tramite frazionamento

dei relativi importi) alla ...OMISSIS..., il cui rappresentante legale è ...OMISSIS..., gravato da precedenti penali.

CONTRIBUTO ...OMISSIS...

Come è tristemente usuale in diverse realtà locali della Provincia reggina, anche lo sport di Taurianova non è esente da condizionamenti criminali: a favore della ...OMISSIS..., il Consiglio Comunale, nell'approvare il Bilancio di previsione per ...OMISSIS... ha previsto un contributo di ...OMISSIS..., imputato al capitolo n. 1831 denominato "Spese per la promozione e la diffusione dello Sport e delle attività ricreative", in violazione all'art. 6 c. 9 della Legge n. 122 del 30.07.2010 che ha previsto che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche... non possono effettuare spese per sponsorizzazioni".

Segnalando che fra gli sponsor privati della squadra figurava in passato anche ...OMISSIS..., è stato precisato ...OMISSIS..., supportato da ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., destinatario anche di una targa ricordo ...OMISSIS... ...OMISSIS... è ...OMISSIS..., ...OMISSIS..., alias "...OMISSIS...", è attualmente detenuto ...OMISSIS..., in quanto appartenente ad associazione per delinquere di stampo mafioso. È stato imputato anche nel noto processo penale denominato "...OMISSIS..." avanti alla Corte di Assise di Palmi, unitamente ad altri personaggi dell'organizzazione criminale d'appartenenza, in seno alla quale spiccano i nomi ...OMISSIS..., invece, risulta deferito per estorsione alla Procura della Repubblica di Palmi ...OMISSIS..., unitamente ...OMISSIS... e, ...OMISSIS..., per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per aver tentato di ottenere illecitamente le agevolazioni fiscali previste dalla l. n. 604/1954. È stato, infine, accertato, che ...OMISSIS..., è un ex impiegato comunale a Taurianova.

CONTRIBUTI VARI

Sull'attività finalizzata alla dazione di contributi di vario genere e con varie finalità (Parrocchie, Associazioni, a persone bisognose e/o affette da patologie ecc.), la Commissione ha effettuato uno screening molto preciso, cui si rimanda, con particolare riferimento al richiamo della presenza di numerosi soggetti collegati ad ambienti criminali.

LO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legittime perplessità sono state segnalate in relazione al trasferimento dell'ufficio dello Sportello Unico per le Attività produttive (con decorrenza dal mese ...OMISSIS...) dal ...OMISSIS... (Ufficio Tecnico) al ...OMISSIS... (Ufficio servizi sociali). Come è noto, infatti, per la gestione dello Sportello sono richieste specifiche competenze che rientrano generalmente nelle professionalità presenti negli uffici tecni-

ci e/o di vigilanza. Sulla base dei dati forniti, è stato accertato che il Comune ha rilasciato, ...OMISSIS..., "più di cento protocolli autorizzativi" per attività produttive (esercizi commerciali, somministrazione alimenti, bevande, bar, ristoranti e pizzerie, installazione giochi leciti, sala giochi, sala giochi con somministrazioni bevande, panificazione, medie strutture di vendita, commercio itinerante su aree pubbliche, circoli privati con somministrazione diretta ai soci).

Non è stato invece accertato - sulle domande presentate: D.I.A. e S.C.I.A. -, lo svolgimento di alcuna attività di controllo da parte dell'ufficio, né in relazione ai requisiti soggettivi dei richiedenti, né in merito alla documentazione allegata ed agli atti tecnici, essendosi limitato l'Ente alla ricezione e protocollazione delle istanze.

Dagli elenchi dei nominativi forniti dall'ufficio, tramite un controllo a campione, sono state evidenziate alcune concessioni rilasciate a soggetti collegati ad ambienti criminali.

"...OMISSIS..."

...OMISSIS..., il Comando Compagnia Carabinieri di Taurianova ha avviato accertamenti in merito al contenuto ...OMISSIS..., nel quale il redattore fa riferimento ad una "...OMISSIS...".

Dagli accertamenti svolti è emerso che la suddetta, pur essendo attiva nel settore ...OMISSIS..., non risultava censita come tale né presso i competenti uffici comunali né tantomeno alla banca dati delle FF.PP. (Infocamere), seppur a Taurianova, ...OMISSIS..., fosse presente la sede de "...OMISSIS...", con tanto di insegna pubblicitaria che rimandava a due utenze di telefonia ...OMISSIS... La prima utenza, attivata ...OMISSIS..., risulta intestata a ...OMISSIS..., la seconda utenza, attivata come la prima ...OMISSIS..., risultava intestata a ...OMISSIS...[21]. La ...OMISSIS..., quindi, ha operato abusivamente, non essendo in possesso di alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'attività[22].

LAVORI PUBBLICI

Il controllo effettuato sulle opere pubbliche appaltate dall'Amministrazione ...OMISSIS..., per le quali l'Ufficio Tecnico Comunale ha attestato di non aver autorizzato sub-appalti e/o sub-affidamenti, ha consentito di accertare nel corso di apposite verifiche eseguite ...OMISSIS..., la presenza di un mezzo appartenente a ditta diversa da quella appaltatrice e, in alcuni casi, l'avvenuto approvvigionamento di ma-

[21] Proprietario del fondo ...OMISSIS..., all'interno del quale, ...OMISSIS..., dei quali ...OMISSIS..., e dove, ...OMISSIS..., ignoti, mediante collocazione di ordigno esplodente, hanno distrutto completamente uno dei box lì presenti, causando la morte di ...OMISSIS....

[22] Da accertamenti eseguiti successivamente è emerso che presso la Camera di Commercio risulta registrata, a far data ...OMISSIS..., l'impresa individuale "...OMISSIS..." con sede in Taurianova ...OMISSIS....

teriali inerti da parte della Ditta ...OMISSIS..., segnalato ex art. 10 DPR 252/98 alla Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria.

A seguito di esplicita richiesta indirizzata al responsabile dell'Area Tecnica del Comune, è stato accertato che, in difformità al disposto di cui all'art. 19 del contratto stipulato con le varie società appaltatrici, l'Ufficio tecnico non ha mai riscontrato la mancata comunicazione da parte degli Appaltatori dei dati previsti dall'art. 19, 4 c. del citato contratto. Appare chiaro, infatti, che la comunicazione dell'Appaltatore di avvalersi di altre ditte (nei casi riscontrati relativamente alla fornitura di materiali inerti) avrebbe comportato la richiesta di verifiche antimafia anche su queste ultime. Inoltre, dall'esame delle pratiche relative ai LL.PP., è stato accertato un frequente ricorso alle varianti in corso d'opera, previste dall'art. 132 del d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ...), la cui procedura, per alcuni contratti, non è apparsa aderente alle previsioni del succitato disposto normativo. Risultano, infatti, autorizzate delle varianti suppletive il cui importo in aumento supera il 5% dell'importo contrattuale originario.

Infine, si è rilevato che alcune delle opere pubbliche sono state finanziate con un mutuo ...OMISSIS... di euro, contratto con ...OMISSIS...

A fronte dell'importo del mutuo acquisito risultano pagati SAL per la somma di euro ...OMISSIS..., risultando, pertanto, un residuo da erogare per euro ...OMISSIS... Dalle notizie acquisite dalla Commissione d'Indagine, sembrerebbe che l'importo sopra indicato (vincolato nell'utilizzo, come prescritto dalle vigenti norme in materia) è stato utilizzato per il pagamento di spese diverse da quelle per cui il mutuo era stato concesso, senza provvedere poi a ricostituire le somme originarie. Ciò ha comportato, nel caso di un'opera pubblica, anche la sospensione dei lavori per mancanza di disponibilità di fondi da parte dell'impresa.

La relazione, infine, riporta una dettagliata disamina delle anomalie riscontrate nel settore delle opere pubbliche, in alcuni casi aggiudicati a favore di società destinatarie di certificazione antimafia a carattere interdittivo (v. ditta ...OMISSIS...) e comunque, per le quali, è stato accertato il mancato rispetto della disposizione contrattuale (art. 19, cit.) che prevede l'obbligo, per l'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'acquisizione di beni e/o servizi da soggetti terzi, anche ai fini delle verifiche antimafia.

LAVORI D'URGENZA E DI SOMMA URGENZA

Anche per quanto concerne l'affidamento di lavori in somma urgenza sono state rilevate irregolarità ed anomalie, derivanti sia dal mancato rispetto della normativa di settore per quanto riguarda gli stessi presupposti giustificativi della procedura (cfr. lavori di manutenzione straordinaria di alcuni edifici scolastici), sia per quanto concerne le ditte destinatarie degli incarichi. Ulteriore particolarità segnalata è quella

relativa all'ufficio assegnatario degli incarichi d'urgenza, incardinato nel 3° settore, anziché nel 4°, cui è attribuita la competenza per l'area tecnica.

ISTANZE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI SERRE IN ZONA AGRICOLA CON INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI

Di interesse la tematica relativa alla costruzione di serre in zona agricola, per la quale è stata registrata una difformità interpretativa all'interno della stessa Amministrazione comunale, con antitetiche valutazioni fra il responsabile dell'Area Tecnica e lo stesso ...OMISSIS...

Il tecnico, infatti, ha assunto sin dall'inizio una posizione di chiara opposizione alla realizzabilità delle strutture, motivata sulla base delle vigenti prescrizioni normative in materia; a contrario, ...OMISSIS..., dopo aver inviato a propria firma una richiesta di parere alla Regione Calabria, ha successivamente chiesto al predetto responsabile dell'Area tecnica, tramite delibera consiliare, di procedere con l'istruttoria di due specifiche pratiche presentate alcuni anni addietro da parte ...OMISSIS..., legale rappresentante ed amministratore unico ...OMISSIS... e ...OMISSIS..., legale rappresentante e amministratore unico ...OMISSIS..., con sede legale e domicilio fiscale al medesimo indirizzo.

La relazione riporta l'informativa di polizia emessa sul conto dei rappresentanti legali delle due ditte sopra citate.

SERVIZIO CUSTODIA ED ASSISTENZA CANI RANDAGI

Da ultimo, la relazione segnala la situazione relativa all'affidamento di custodia ed assistenza dei cani randagi disposto a favore della ...OMISSIS..., destinataria di certificazione antimafia a carattere interdittivo. Con determina G. C. ...OMISSIS..., l'Amministrazione ...OMISSIS... ha dato indirizzo al Responsabile del ...OMISSIS... di avviare una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di che trattasi, con pubblicazione del bando da parte della S.U.A.P. e stabilendo che, "nelle more dell'aggiudicazione, il servizio doveva essere garantito con la prosecuzione del rapporto contrattuale con la stessa Società che attualmente gestisce il servizio, previa verifica della permanenza, in capo alla stessa dei requisiti di legge".

Con nota ...OMISSIS..., il Responsabile ...OMISSIS... ha comunicato al ...OMISSIS... che la nuova gara esperita dalla S.U.A.P. era andata deserta. Contestualmente, ha evidenziato che la ditta ...OMISSIS... era interessata da informativa antimafia a carattere interdittivo ed ha rilevato la necessità di revocare la delibera G. C. ...OMISSIS..., con affidamento del servizio ad altra ditta, nelle more dell'espletamento di nuova procedura di gara. A distanza di quasi un anno dallo scambio di corrispondenza sopra esposto, non risulta intervenuto alcun atto ufficiale da parte dell'Amministrazione, finalizzato ad interrompere il rapporto contrattuale con la ditta controindicata. L'affidamento del servizio di cattura e custodia dei cani randagi ...OMISSIS..., è

stato uno degli elementi che hanno determinato il precedente scioglimento per mafia del Comune di Taurianova.

Si porta all'attenzione, infine, la particolare posizione ...OMISSIS..., i cui atteggiamenti e la cui azione amministrativa, caratterizzata spesso da scarsa precisione e da svariate irregolarità gestionali, tali da permettere la frequente violazione delle normative di settore, induce a ritenere sussistenti, per la predetta, le condizioni di cui all'art. 143 – comma 5 – del Testo Unico Enti Locali.

CONCLUSIONI

Le considerazioni sopra riportate inducono a ritenere gravemente compromessa la capacità amministrativa e gestionale della ...OMISSIS..., condizionata dalla presenza della criminalità organizzata, sia per la presenza di soggetti all'interno della stessa Amministrazione comunque collegati ad ambienti criminali, sia per le ordinarie attività gestionali dell'Ente.

L'esame della integrale situazione del Comune di Taurianova è stato peraltro effettuato in sede di riunione di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura ...OMISSIS..., alla presenza del procuratore della Repubblica f.f., in occasione del quale è stato acquisito il concorde ed unanime parere dei partecipanti in ordine alla ricorrenza, per la fattispecie in esame, dei requisiti di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15.7.2009 n. 94.

Si allega: relazione predisposta dalla Commissione d'indagine (2 copie cartacee).

IL PREFETTO
(Piscitelli)

13A06446

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Martino in Pensilis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati eletti il consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso) ed il sindaco nella persona del sig. Vittorino Facciolla;

Vista la deliberazione n. 28 dell'8 giugno 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Vittorino Facciolla dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vittorino Facciolla.

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, il sig. Vittorino Facciolla è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 28 dell'8 giugno 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Martino in Pensilis (Campobasso).

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Argegno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Argegno (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco Dotti;

Vista la deliberazione n. 11 del 24 maggio 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Francesco Dotti dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Argegno (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Argegno (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Dotti.

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, il sig. Francesco Dotti è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 11 del 24 maggio 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Argegno (Como).

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06440

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Albavilla.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Albavilla (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Alessandro Fermi;

Vista la deliberazione n. 12 del 9 maggio 2013, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Alessandro Fermi dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Albavilla (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 luglio 2013

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Albavilla (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alessandro Fermi.

In occasione delle consultazioni elettorali del 24 e 25 febbraio 2013, il sig. Alessandro Fermi è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del 9 maggio 2013, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Albavilla (Como).

Roma, 2 luglio 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

13A06441

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2013.

Differimento, per l'anno 2013, dei termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta - modelli 770/2013.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta, il quale fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2013 pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 gennaio 2013, con i quali sono stati approvati i modelli 770/2013 Semplificato e 770/2013 Ordinario;

Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta;

Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione è soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Termini per la presentazione in via telematica relativa all'anno 2012 della dichiarazione modello 770/2013

1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, relativa all'anno 2012, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 20 settembre 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2013

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
SACCOMANNI

13A06472

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 aprile 2013.

Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo II della Parte IV relativo alla gestione degli imballaggi;

Visto l'art. 223, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 secondo il quale i produttori che non organizzano autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio o che non attestano la messa in atto di un sistema di restituzione dei propri imballaggi, costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio;

Visto l'art. 223, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 secondo il quale i predetti consorzi per ciascun materiale di imballaggio sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Vista la nota n. 0040070 del 23 novembre 2012 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso ai consorzi di filiera uno schema di statuto tipo al fine di acquisirne le relative osservazioni;

Viste le note n. 0050211 del 19 dicembre 2012, n. 0051388 del 21 dicembre 2012 e n. 0052038 del 27 dicembre 2012 con le quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso alle associazioni delle imprese di settore detto schema di statuto tipo al fine di acquisirne le relative osservazioni;

Visti i verbali delle riunioni tenutesi con i consorzi di filiera e con le associazioni delle imprese di settore per l'esame dello schema tipo dello statuto dei Consorzi rispettivamente il 27 dicembre 2012 ed il 25 gennaio 2013;

Visto lo schema tipo di statuto elaborato tenendo conto delle osservazioni dei Consorzi e delle associazioni di categoria;

Vista la nota n. 16342 del 27 febbraio 2013 con la quale è stato trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico lo schema di statuto tipo, completo della documentazione istruttoria, per acquisirne il preventivo assenso;

Acquisito il preventivo assenso del Ministero dello Sviluppo Economico sullo schema tipo di statuto, comunicato con nota n. 0006372 dell'8 aprile 2013 e i successivi accordi intercorsi;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi allegato al presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente decreto e ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* o ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 7, foglio n. 230

ALLEGATO

STATUTO-TIPO

TITOLO I – STRUTTURA ED ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

Art. 1
(Natura, sede e durata del Consorzio)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituito con sede in _____________ il consorzio denominato _____________________, con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.
2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in via sussidiaria all'attività di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare direttamente né indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d'iniziativa economica individuale.
3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100, e può essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.
4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico.
5. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute agli articoli 2602 e seguenti del codice civile.
6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.

Art. 2
(Consorziati)

1. Partecipano al Consorzio le seguenti imprese:

(a) Fornitori di materiali di imballaggio (*) .... (di seguito anche “Produttori");
(b) Fabbricanti e trasformatori di imballaggi (**) ___________ (di seguito anche “Trasformatori”)
(c) Commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni, ____________ (di seguito anche “Utilizzatori”);
(d) Imprese che, con riferimento a rifiuti di imballaggio ______________, svolgono attività di recupero e/o riciclaggio , come definite ai sensi dell'art.

218, comma 1, lett. l), m), n) ed o) del d.lgs. 152/2006 (di seguito anche “Riciclatori e Recuperatori ”);

2. I trasformatori e gli utilizzatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio che ha per oggetto il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta o utilizzata, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

3. Le imprese che esercitano le attività proprie di più categorie di consorziati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di società controllate e collegate.

4. La ripartizione e l'assegnazione delle quote consortili sono disciplinate dal successivo art. 4.

5. Il numero dei consorziati è illimitato.

(*) la categoria "fornitori di materiali di imballaggio" comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio. Alcuni Consorzi nel corso del procedimento di istruttoria (ad esempio RILEGNO) hanno segnalato la difficoltà di individuare le componenti produttori e importatori di materia prima di imballaggio; si ritiene, comunque, che la categoria "fornitori di materiali di imballaggio" sia di portata sufficientemente generale per consentire ai singoli consorzi la necessaria flessibilitá per tener conto della specificitá delle singole filiere nella individuazione dei produttori e degli importatori che possono rientrare in detta categoria.

(**) In questa categoria sono compresi anche gli "importatori di imballaggi vuoti" , in quanto anche questi soggetti immettono per la prima volta imballaggi sul mercato nazionale.

Art. 3
(Oggetto del consorzio)

1. L'attività del Consorzio sarà conformata ai principi generali contenuti nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza nelle attività di settore.

2. Il Consorzio non ha fini di lucro, ed è costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio prodotti nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:

a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio ___________, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (in appresso CONAI) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio _____________ secondari e terziari su superfici private;
c) la ripresa degli imballaggi usati;
d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio _________________;
e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio;

f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;______________.

3. Ai fini di cui al comma 2, e nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, comma 2, e al comma 1, il ritiro delle frazioni similari ai rifiuti di imballaggi è un'attività complementare e sinergica degli scopi primari, in relazione alle esigenze del servizio che i Consorzi prestano nei confronti dei Comuni e delle pubbliche amministrazioni.

4. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio _________________ provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro:

(a) i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili;

(b) il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio _____________;

(c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi ______________;

(d) i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ________________.

6. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio può:

(a) svolgere tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprietà intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato;

(b) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;

(c) promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati;

(d) porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti.

7. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali, e svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 178, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, può, inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli

181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:

(a) il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (di seguito anche "MATTM"), il Ministero per lo sviluppo economico (di seguito anche "MISE"), le regioni, le province, le autorità d'ambito, i comuni, loro aziende e società di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;
(b) il CONAI medesimo;
(c) i consorzi, le società, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;
(d) i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attività del Consorzio.

8. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

9. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società, e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e società, e l'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalità determinati dal presente Statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, e eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del MATTM ed al CONAI un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.

11. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente direzione generale del MATTM ed a CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

12. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

13. Il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario,

con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

Art. 4
(Quote di partecipazione al Consorzio)(*)

1. Le quote di partecipazione sono così ripartite fra le diverse categorie di consorziati:
   a) Produttori [art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto]: 30%;
   b) Trasformatori [art. 2, comma 1, lett. b) dello statuto]: 30%;
   c) Utilizzatori [art. 2, comma 1, lett. c) dello statuto]: 20%;
   d) Riciclatori e Recuperatori [art. 2, comma 1, lett. d) dello statuto]: 20%.

2. Nell'ambito di ciascuna categoria di consorziati, la ripartizione delle quote tra le singole imprese consorziate è disciplinata dal regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.

3. Il Consiglio di amministrazione provvede, prima della convocazione di ciascuna Assemblea e con le modalità indicate nel regolamento, a ripartire le quote di partecipazione tra i consorziati di ciascuna delle categorie.

4. La variazione della quota spettante al singolo consorziato può determinare obblighi di versamento a carico di quest'ultimo. In tal caso il consorziato è tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti, a pena dell'impossibilità di partecipare all'Assemblea. La variazione della quota non ha mai effetto per il passato.

5. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.

6. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento dell'azienda, e contestualmente a tale trasferimento, ovvero in caso di fusione e scissione. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici.

(*) In relazione a quanto emerso nel corso dell'istruttoria, al fine di garantire la flessibilitá necessaria alla specificitá delle singole filiere, la presente ripartizione delle quote Consortili può essere considerata indicativa. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le singole filiere potranno convenire una diversa ripartizione con l'unico vincolo del rispetto dei principi della disciplina di settore che attribuisce ai produttori e agli utilizzatori l'obbligo di conseguire gli obiettivi di legge, attribuisce agli stessi l'eventuale conseguente responsabilità nel caso in

cui tali obiettivi non siano conseguiti, e individua nei produttori i soggetti tenuti ad assumere le necessarie misure organizzative di attuazione degli obblighi di legge. Inoltre, ai recuperatori e riciclatori che intendano partecipare al Consorzio deve essere riconosciuta una quota idonea a garantire una posizione dialettica di controllo sulla gestione delle risorse e delle attività.

Art. 5
Fondo consortile – Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente al proprio numero di quote assegnate ai sensi del precedente art. 4. Il valore unitario della quota di partecipazione al Consorzio è determinato dall'Assemblea.
2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
3. Gli importi eventualmente dovuti dai singoli consorziati per il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
4. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
5. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Art. 6
(Finanziamento delle attività del Consorzio)

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. A tal fine, i mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio derivano:
   a) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da CONAI, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versate dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale costituisce mezzo proprio del Consorzio ed è utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggio secondari e terziari, nel rispetto della libera concorrenza nelle attività di settore;
   b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie ed in particolare dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei rifiuti di imballaggi ___________ e delle eventuali frazioni ad essi similari, ripresi raccolti o ritirati, nonché delle prestazioni di servizi connesse;
   c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

d) dai contributi versati dai consorziati o da terzi, ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2, lettera i);
e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;
f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate al precedente art. 5;
g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
h) dalla quota aggiuntiva del contributo ambientale eventualmente destinata al Consorzio dal CONAI ai sensi dell'art. 224, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
i) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'articolo 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalità consortili

Art. 7 (*)
(Diritti e obblighi consortili)

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari, ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.
2. Il Consorzio accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio, ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.
3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del successivo art. 19, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata.
4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera i);
c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;
e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art. 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto, costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

(*) i consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso

TITOLO II – ORGANI

Art. 8
(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:
(a) l'Assemblea;
(b) il Consiglio di amministrazione;
(c) il Presidente ed, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente;
(d) il Collegio sindacale;
(e) il Direttore generale.

Art.9 (*)
(Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria)

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente art. 7.
2. L'Assemblea ordinaria:
a) elegge otto componenti del Consiglio di amministrazione;
b) elegge due componenti effettivo e uno supplente del Collegio sindacale;
c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al Collegio sindacale o ad una società di revisione, ai sensi del successivo art. 16;
d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 3, e il bilancio consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 5;
e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
f) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio;
g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente ed al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6, comma 1, lett. d), per il perseguimento delle finalità statutarie;
j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi, di cui all'art. 3, comma 9;
k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente art. 6.

(*) Fermo il numero massimo dei componenti del CdA , i consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso

Art. 10 (*)
(Funzionamento dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web, e pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.
3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni.
4. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di consorziati detentori, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, almeno di un quinto di tutte le quote di partecipazione al Consorzio.
5. La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta dal Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta.
6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del consorzio. Non sono ammesse più di 20 (venti) deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria.
7. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà

delle quote consortili complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti.
8. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.
9. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega.
10. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano.
11. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva o per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.
12. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

(*) i consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso

Art. 11 (*)
(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote consortili complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno l'Assemblea straordinaria può deliberare quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno la metà delle quote consortili complessive, e le deliberazione devono essere prese con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega.

2. L'assemblea straordinaria delibera:
   a) sulle modificazioni da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico;
   b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19;

c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1 comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.

3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di Assemblea ordinaria.

(*) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

Art. 12 (*) (**)

(Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di nove membri, salvo quanto previsto al comma 3. Uno dei membri è designato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti ministeri. Gli altri otto membri sono eletti dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati, secondo la seguente ripartizione:

- due membri in rappresentanza della categoria dei Produttori (art. 2, comma 1, lett. a) dello statuto);
- due membri in rappresentanza della categoria dei Trasformatori (art. 2, comma 1, lett. b) dello statuto);
- due membri in rappresentanza della categoria degli Utilizzatori (art. 2, comma 1, lett. c) dello statuto);
- due membri in rappresentanza della categoria dei Recuperatori e Riciclatori (art. 2, comma 1, lett. d) dello statuto).

2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di Consorziati. I singoli Consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono. Con il regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalità ed i sistemi di voto.

3. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito anche con un numero di componenti inferiore a nove purché risultino eletti i consiglieri in rappresentanza della categoria dei produttori e dei trasformatori qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a. una categoria di consorziati non elegga per qualsiasi motivo il proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione;

b. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, e il Ministero dello sviluppo economico non provvedano, per qualsiasi motivo, alla designazione del consigliere di loro competenza.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore generale del Consorzio.

5. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che

ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a. nomina fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente;
b. salvo quanto previsto all'art. 14, comma 2, determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale;
c. convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno;
d. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
e. definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;
f. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al CONAI;
g. redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2615 bis cod. civ.;
h. redige il bilancio preventivo triennale;
i. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. d), a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al CONAI, di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
j. predispone il piano specifico di prevenzione previsto al precedente art. 3, comma 9, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
k. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
l. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;
m. delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale ed interregionale del Consorzio nonché sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6;
n. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
o. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;
p. nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

q. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
r. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al CONAI;
s. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;
t. autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
u. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;
v. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
w. delibera sull'esclusione dei consorziati;
x. approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI per l'elezione dei componenti del relativo Consiglio di amministrazione ai sensi dello statuto e del regolamento CONAI;
y. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi ____________ dell'accordo di programma quadro stipulato dal CONAI con l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
z. approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

6. Il Consiglio di amministrazione può:
   a. avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati;
   b. delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo svolgimento di determinate attività.
7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e al Vicepresidente talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di

amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o al Direttore generale, specifici incarichi.

8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati alla lettera f.

(*)Fermo il numero dei componenti il CdA designati dai consorziati e il componente designato dai ministeri vigilanti, i consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

(**)Il numero dei componenti del CdA indicato per ciascuna categoria é il numero massimo all'interno del quale è lasciata autonomia di scelta ai singoli consorzi, salvo il vincolo di legge che il numero dei componenti del CdA espressione dei riciclatori/recuperatori deve essere uguale al numero dei componenti del CdA espressione dei produttori di materia prima di imballaggio. La scelta deve inoltre essere coerente con i principi che attribuiscono ai produttori (fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori e importatori di materia prima e di imballaggi vuoti) e agli utilizzatori gli obblighi e la responsabilità di conseguire gli obiettivi di recupero e di riciclaggio. Deve inoltre essere rispettata la disposizione legislativa che impone un numero di Consiglieri di amministrazione espressione dei recuperatori/riciclatori uguale al numero dei Consiglieri di amministrazione espressione dei produttori di materia prima di imballaggio

Art. 13 (*)
(Funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nel precedente Art. 12, comma 1. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri, ad eccezione del consigliere di nomina ministeriale, spetta all'Assemblea; tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente almeno ogni

trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata o fax o e-mail, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza di almeno cinque componenti, salvo il caso in cui il Consiglio di amministrazione sia validamente costituito con la sola presenza dei quattro componenti designati dai produttori e dai trasformatori secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3. La riunione si considera altresì valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.
8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti, salvo quanto previsto al comma 7;
10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lett. g).
12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.
13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del Consiglio.
14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

(*) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

Art. 14 (*)
(Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.
2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente é scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.
3. Spetta al Presidente:
   a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;
   b) la firma consortile;
   c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
   d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
   e) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
   f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
   g) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
   h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
5. In caso di assenza dichiarata od impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

(*) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

Art.15 (*)
(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dal Ministero dello sviluppo economico, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e

supplenti sono eletti dall'assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.

2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'Assemblea successiva.

4. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea che lo esercita per giusta causa.

5. Il Collegio sindacale:

i. controlla la gestione del Consorzio;
ii. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
iii. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

6. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lett. g).

8. Le riunioni del Collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente Art. 13, comma 8.

(*) Fermi il numero, la composizione e la designazione dei componenti del Collegio sindacale, i consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

Art. 16 (*)
(Revisione legale dei conti)

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal Collegio sindacale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

2. Il Collegio sindacale o la società incaricata della revisione legale:

a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

3. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
5. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.
6. La società di revisione legale ha diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
7. L'Assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.
8. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
10. L'Assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito il Collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

(*) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

Art.17 (*)
(Direttore generale)

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale:

a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili;
b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, il CONAI, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli artt. 223 e 221, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi.

4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

(*) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 (*)
(Esercizio finanziario – Bilancio)

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.
3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. Contestualmente al bilancio preventivo annuale, il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo triennale.
5. I documenti menzionati ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
6. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione.
7. I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
8. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al CONAI.
9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi del successivo art. 19.
10. È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.

(*) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

Art. 19
(Regolamenti consortili)

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione adotta uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea straordinaria per l'approvazione.
2. I regolamenti approvati dall'Assemblea straordinaria, e le relative modifiche, sono comunicati al MATTM ed al MISE. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.
3. Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Art. 20 (*)
(Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi – CONAI)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come previsto dai principi e con le modalità indicati nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:

a) comunica regolarmente a CONAI i nominativi dei propri iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI;
b) interagisce costantemente con CONAI, eventualmente anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare riscossione del Contributo ambientale dovuto dai propri iscritti.
c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente Art. 3, commi 9 e 10, nei casi e con le modalità ivi previsti.

3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di CONAI in rappresentanza dei propri consorziati, ad esclusione di quei consorziati che partecipino in proprio o che abbiano conferito apposita delega a terzi.

(*) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

Art. 21 (*)

(Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

(*) I consorzi possono precisare, integrare e modificare le disposizioni del presente articolo, nel rispetto del DLgs 152/2006 e per una migliore attuazione dello stesso.

Art. 22

(Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati)

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 2 possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.

2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza di giustificate e

comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI.
3. Le imprese iscritte nelle categorie dei Produttori e dei Trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:

a) cessazione dell'attività;
b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività con cessazione della produzione di materia prima o di imballaggi e relativi semilavorati;
c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere a) o c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 debitamente autorizzato ai sensi di legge.

4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo per l'anno in corso.
5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, il MATTM accerta il corretto funzionamento del sistema alternativo e ne dà comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221 comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale comunicazione è inviata per conoscenza al CONAI.
6. Le imprese iscritte nelle categorie degli Utilizzatori e dei Recuperatori e Riciclatori possono recedere liberamente dal Consorzio, previa comunicazione da inviare al Consiglio di amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato è tenuto al versamento dell'eventuale contributo dovuto per l'anno in corso.
7. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
8. Il regolamento di cui all'art. 19 può prevedere e disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per i casi in cui il consorziato si rende responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.
9. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato e al CONAI, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Titolo II.
10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.
11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Art. 23

(Liquidazione - Scioglimento del Consorzio)

1. Qualora il Consorzio si sciolga e sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.
2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministero dello sviluppo economico, in conformità alle norme applicabili.

Art. 24

(Vigilanza)

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del Ministro per lo sviluppo economico, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2619 del codice civile.
2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministro per lo sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione, e se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Art. 25

(Norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

13A06451

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 luglio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore Generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 87.730 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 184 giorni con scadenza 31 gennaio 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi

degli articoli 23 e 28 del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 luglio 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 luglio 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2013

p. il direttore generale: CANNATA

13A06513

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bagnante Bam Nuovo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-

teria di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente le misure transitorie;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, par. 5 e 6, concernente "misure transitorie";

Visto l'art. 58 regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;

Visto l'art. 81 par. 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, par. 1;

Vista la domanda presentata in data 15 febbraio 2013 dall'Impresa BAM di Benazzi e Uttini snc con sede legale in 48017 San Patrizio - Conselice (Ravenna), via Nuova Selice, 20, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bagnante Bam Nuovo, contenente la sostanza attiva coadiuvante sorbitan monooleato etossilato, prodotto uguale al prodotto di riferimento denominato Bagnante Agrico registrato al n. 4351 con D.D. in data 19 maggio 1981, e modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 gennaio 2012, dell'Impresa Agrico con sede legale in Bologna, viale Masini 22;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Bagnante Agrico registrato al n. 4351;

esiste legittimo accordo tra l'Impresa BAM di Benazzi e Uttini snc e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza del prodotto di riferimento, fatti comunque salvi gli adempimenti e gli adeguamenti alle eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alla sostanza attiva coadiuvante, componente per il prodotto fitosanitario di riferimento; la validità dell'autorizzazione è subordinata alla regolamentazione e agli adeguamenti che dovranno essere adempiuti e che saranno definite in attuazione dell'art. 58 dei prodotti fitosanitari a base di sostanze attive coadiuvanti;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa BAM di Benazzi e Uttini snc con sede legale in 48017 San Patrizio - Conselice (Ravenna), via Nuova Selice, 20, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Bagnante Bam Nuovo, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto..

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti il coadiuvante componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 – 5 – 10 – 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: Bam snc – S. Patrizio (Ravenna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15739.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BAGNANTE BAM NUOVO

Coadiuvante per prodotti fitosanitari
Tipo di formulazione: liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Sorbitan mono oleato etossilato puro g 12
- Coadiuvanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

BAM di Benazzi e Uttini snc
Via Nuova Selice, 20
48017 San Patrizio - CONSELICE (RA)
Tel 0545-87375

Registrazione Ministero della Salute n. ....del ....

Stabilimento di produzione : BAM snc – S.Patrizio (RA)

Contenuto netto: Litri: 1 - 5 - 10 - 20 - 25 **Partita n...........**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il BAGNANTE BAM NUOVO riduce la tensione superficiale dell'acqua e consente alle particelle liquide di distribuirsi uniformemente sulle superfici delle piante. Inoltre rendendo più adesivi gli antiparassitari, ne aumenta l'efficacia, la resistenza all'azione dilavante della pioggia e ne ottimizza la persistenza.
Indicato in aggiunta alla generalità delle miscele antiparassitarie (trattamenti fungicidi, insetticidi, acaricidi, con diserbanti ecc.) nei trattamenti alle piante difficilmente bagnabili a causa della consistenza cerosa o pelosa delle foglie. Viene impiegato alla dose di ml 50 – 100 per 100 litri di acqua.

COMPATIBILITA'
Compatibile con tutti i prodotti fitosanitari.

INTERVALLO
Viene rispettato il tempo di intervallo del formulato miscelato con il BAGNANTE BAM NUOVO.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....2.0..MAR..2013

13A06457
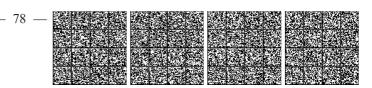
DECRETO 20 marzo 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Provado Evolution».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda del 28 giugno 2010 presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Confidor Compact contenente la sostanza attiva imidacloprid;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 luglio 2019 in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;

Visto il decreto del 15 ottobre 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative ad alcune sostanze attive tra cui l'imidacloprid, in attuazione della direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Bayer CropScience Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalità descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;

Vista la nota dell'Ufficio in data 17 ottobre 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione per il proseguimento dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 22 febbraio 2013 da cui risulta che l'Impresa Bayer CropScience Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha contestualmente comunicato di violer cambiare la denominazione del prodotto in questione in Provado Evolution;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Provado Evolution fino al 31 luglio 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva imidacloprd;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Decreta:

L'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Provado Evolution con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato in formato blister da 8, 10, 16, 20, 24, 32, 40, 60, 80, 100, 250, 500 tavolette effervescenti da 2 g ciascuna.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Thompson & Capper Ltd. – Astmoor Runcorn, Cheshire (Regno Unito),

nonchè confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Bayer CropScience S.r.l. – Filago (Bergamo);

Bayer S.A.S. - Marle sur Serre (France);

Kollant S.r.l. – Maniago (Pordenone).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15031.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO
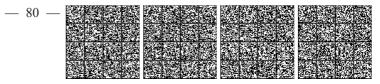
ALLEGATO

PROVADO® EVOLUTION

INSETTICIDA SISTEMICO

Prodotto fitosanitario per piante da fiore e ornamentali da appartamento, balcone e giardino domestico in tavolette effervescenti

PROVADO® EVOLUTION

COMPOSIZIONE:
g 100 di Provado Evolution contengono:
g 2,5 di Imidacloprid puro (25 g/kg)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

Titolare dell'autorizzazione:
Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 - 20156 Milano – Tel 02/3972.1
PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI
Registrazione del Ministero della Salute n. /PPO del

Officina di produzione e confezionamento:
Thompson & Capper Ltd. – Astmoor Runcorn, Cheshire (Regno Unito)
Officine di confezionamento:
Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)
Bayer S.A.S. - Marle sur Serre (France)
Kollant S.r.l. – Maniago (PN)
Contenuto netto: blister da 8, 10, 16, 20, 24, 32, 40, 60, 80, 100, 250, 500 tavolette effervescenti da 2 g ciascuna.
Partita n°:

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Se il prodotto è utilizzato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione.
Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la pianta trattata e pulire le superfici eventualmente contaminate.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Terapia sintomatica.
Consultare un Centro Antiveleni.

Attenzione: il prodotto contiene una sostanza attiva altamente tossica per le api. Non effettuare i trattamenti né in fioritura né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima).

CARATTERISTICHE
Provado® Evolution è un prodotto versatile ideale per la protezione di piante ornamentali e da fiore, coltivate in appartamento, balcone e in giardino domestico. Questo prodotto infatti è formulato in tavolette effervescenti che possono essere sciolte in acqua e spruzzate sulle piante oppure sciolte in acqua per irrigare le piante o inserite direttamente nel terriccio.

ISTRUZIONI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Provado® Evolution, applicato all'inizio dell'attacco, permette di controllare i seguenti parassiti delle piante da fiore e ornamentali:
- **afidi** (*Macrosiphum rosae, Aphis craccivora, Aphis gossypii, Aphis spiraecola, Macrosiphoniella sanborni, Myzus persicae*), **aleurodidi** (*Aleurodes* sp., *Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum*), **cocciniglie** (*Icerya purchasi, Planococcus citri, Pseudococcus longispinus*), **oziorrinco** (*Otiorhynchus* spp.), **lepidotteri** (*Cacyreus marshalli*), **metcalfa** (*Metcalfa pruinosa*) e **tentredini** (*Ardis sulcata, Arge pagana*).

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 MAR. 2013
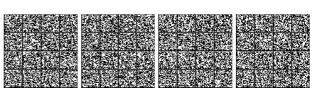
DOSI D'IMPIEGO

- Trattamento per irrorazione

Sciogliere 2 tavolette in 1 litro d'acqua per trattare 10 m^2. Dopo aver messo le tavolette nell'acqua attendere qualche minuto ed agitare affinché queste si sciolgano bene. Spruzzare sull'intera pianta fino a completa bagnatura; effettuare 1-2 applicazioni a distanza di 7-14 giorni, intervenendo alla prima comparsa del parassita. Su aleurodidi e tentredini ripetere il trattamento.

- Trattamento per irrigazione (in piante d'appartamento in vaso)

Sciogliere 1 tavoletta in 100 mL di acqua necessari per irrigare 1 litro di terriccio. Dopo aver messo le tavolette nell'acqua attendere qualche minuto ed agitare affinché queste si sciolgano bene.

- Trattamento per interramento nel terriccio (in piante da appartamento in vaso)

Interrare nel terriccio, nelle vicinanze della pianta e a una profondità di circa 1-3 cm, 1 tavoletta ogni litro di terriccio (vasi, altri contenitori). Se necessario ripetere l'applicazione a distanza di 6-12 settimane.

Il volume del terriccio è funzione della dimensione del vaso; per comodità, riportiamo di seguito i volumi di terriccio dei principali vasi:

Diametro vaso (in cm)	Volume substrato (in l)		Lunghezza vaschetta (in cm)	Volume substrato (in l)
8 - 12	ca. 0,3 - 0,75		40	ca. 8,2
12 - 16	ca. 0,75 – 1,7		50	ca. 11
16 - 22	ca. 1,7 – 5,1		60	ca. 13,5
22 - 26	ca. 5,1 – 8,5			
26 - 30	ca. 8,5 - 12			

Allo scopo di migliorare l'efficacia del prodotto si consiglia di inumidire con una leggera annaffiatura il terriccio per facilitare lo scioglimento della tavoletta ed accelerare l'assorbimento del principio attivo in essa contenuto da parte delle piante.

Fitotossicità: dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di piante da fiore ed ornamentali, potrebbero insorgere problemi di selettività su alcune varietà. Effettuare quindi saggi preliminari di selettività.

Attenzione - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dell'umidità.

BAYER Bayer CropScience

® Marchio registrato
www.bayergarden.it

18.02.2013

20 MAR. 2013
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del..

13A06458

DECRETO 27 marzo 2013.

Variazione amministrativa del prodotto fitosanitario «Listego».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto dirigenziale con il quale è stato registrato il prodotto fitosanitario:

Prodotto	Reg N°	Data	Classificazione
LISTEGO	15693	25-02-2013	PERICOLO PER L'AMBIENTE

a nome dell'impresa Basf Italia Spa, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8, preparato negli stabilimenti precedentemente autorizzati;

Vista la richiesta dell' 11 marzo 2013 presentata dall'impresa medesima intesa ad ottenere l'autorizzazione ad eliminare in etichetta del prodotto di cui sopra l'uso sulla coltura del riso per motivi commerciali;

Rilevato che per il rilascio di tale autorizzazione non è richiesto il parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17.3.1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'impresa Basf Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (Monza Brianza), via Marconato 8, già titolare del prodotto fitosanitario:

Prodotto	Reg . N°	Data	Classificazione
LISTEGO	15693	25-02-2013	PERICOLO PER L'AMBIENTE

è autorizzata ad eliminare in etichetta del prodotto medesimo l'uso sulla coltura del riso per motivi commerciali.

Sono approvate le etichette allegate al presente decreto, con le quali il prodotto sarà posto in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora messo in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata.

Roma, 27 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ERBICIDA PER VARIETA' TOLLERANTI AGLI ERBICIDI IMIDAZOLINONI DEL GIRASOLE

CONCENTRATO SOLUBILE (SL)

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
IMAZAMOX, puro g 3,7 (40 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

BASF Italia Srl
Cesano Maderno (MB) – Tel. 0362/512.1

Distribuito da:
Syngenta Crop Protection Italia
Via Gallarate 139 20151 Milano

Officina di produzione:
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. – Gravelines (Francia)
TORRE Srl – Torrenieri – Fraz. di Montalcino - Siena

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. 15693 del 25.02.2013

Contenuto netto: 0,5 - 1 – 3 - 5 litri

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa – Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MECCANISMO D'AZIONE
Il prodotto penetra velocemente nelle malerbe sensibili, per assorbimento sia fogliare sia radicale. Esso è quindi traslocato verso i punti d'accrescimento (meristemi) dei germogli e delle radici, dove causa il rapido arresto della crescita delle malerbe, il loro progressivo ingiallimento ed infine la loro morte, che in genere sopraggiunge circa 10 giorni dopo l'applicazione.
LISTEGO svolge al meglio la sua attività erbicida quando è impiegato su infestanti in attiva crescita e nei primi stadi di sviluppo.

SPETTRO D'AZIONE
Le malerbe sensibili sono: *Abutilon theophrasti* (cencio molle), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Atriplex patula* (atriplice), *Capsella bursa-pastoris* (borsapastore comune), *Datura stramonium* (stramonio comune), *Myagrum perfoliatum* (miagro liscio), *Polygonum spp.* (poligoni), *Raphanus spp.* (ravanelli), *Sinapis spp.* (senape), *Solanum nigrum* (erba morella), *Stachys annua* (stregona annuale) e *Xanthium spp.* (nappole).
Le malerbe mediamente sensibili sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena), *Lamium spp* (falsa ortica), *Lolium spp* (loglio), *Orobanche spp.* (succiamele).

L'efficacia del prodotto può essere ridotta in presenza di biotipi infestanti resistenti agli inibitori di ALS/AHAS (aceto lattato sintetasi), come le solfoniluree, le triazolpirimidine e gli imidazolinoni.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO
Su **GIRASOLE, di varietà tolleranti agli erbicidi imidazolinoni**: impiegare una dose di 0,75 – 1,25 l/ha, diluita in un volume d'acqua di 200 - 600 l/ha. Trattare in post-emergenza, quando la coltura è in uno stadio di sviluppo compreso tra le 2 e le 6 foglie.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione

Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

FITOTOSSICITA'
Qualche transitorio rallentamento vegetativo può tuttavia verificarsi, se si diserbano colture in condizioni di forte stress (per es. per siccità o caldo eccessivo). Se si deve sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse colture autorizzate, possono essere seminate: cece, trifoglio, insalata e radicchio.
Lasciar trascorrere almeno **4 mesi** prima di seminare in successione alla coltura trattata: cavoli, orzo, patata, pomodoro, varietà di frumento o di girasole o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo **6 mesi** dopo il trattamento, previa aratura del terreno.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 MAR. 2013

13A06456

ORDINANZA 26 giugno 2013.

Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», che attribuisce al Ministro della sanità (ora Ministro della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino più ambiti territoriali regionali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre 2012, n. 189, ed in particolare l'art. 7, commi 1 e 3, che, modificano i commi 1 e 2 dell'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, introducendo il divieto di vendita di prodotti del tabacco ai minori di anni 18;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità - C.S.S. -, reso nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale è rappresentato che mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di sigaretta:

Considerato che nel predetto parere il C.S.S. ha precisato che mancano studi che dimostrino l'effettiva efficacia e sicurezza di detti dispositivi nel favorire la cessazione dell'abitudine al fumo, nonché evidenze scientifiche che escludano, a causa del loro utilizzo, l'insorgere di possibili effetti che inducano il mantenimento della dipendenza da nicotina o promuovano l'avvio e la transizione al fumo di sigarette, e ha raccomandato. «in atteso di disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l'adozione di misure analoghe a quelle previste per il controllo del fumo di tabacco, in particolare di quelle per i soggetti minori»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013, recante «Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina», pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2013, n. 100;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità - I.S.S. - del 20 dicembre 2012, nel quale è rappresentato come «le sigarette elettroniche utilizzate con ricariche contenenti nicotina .... presentano potenziali livelli di assunzione di nicotina per i quali non è possibile escludere il rischio di effetti dannosi per la salute umana, in particolare per i consumatori in giovane età»;

Considerato che lo studio condotto dall'I.S.S. ha evidenziato come, anche con i prodotti a bassa concentrazione, venga superata, già solo per un uso moderato, la dose quotidiana accettabile –ADI - prevista dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare - USA -, soprattutto negli adolescenti, non potendosi quindi escludere effetti dannosi per la salute e che le sigarette elettroniche utilizzate con ricariche contenenti nicotina, presentano potenziali livelli di assunzione di nicotina per i quali non è possibile escludere il rischio di effetti dannosi per la salute umana, in particolare per i consumatori in giovane età;

Vista la nota della direzione generale della prevenzione del Ministero della salute dell'11 gennaio 2013, con la quale è stato sottoposto all'esame del C.S.S. il predetto studio dell'I.S.S., anche al fine di valutare se le sigarette elettroniche e le ricariche contenenti nicotina o altre sostanze possano ricadere nella definizione di medicinale per funzione, pur in assenza di un'esplicita destinazione d'uso in tal senso da parte del responsabile dell'immissione in commercio;

Visto il parere del 4 giugno 2013 reso dalla terza sezione del C.S.S., nel quale si prende atto che l'I.S.S. ha proposto una metodologia per la valutazione della pericolosità di tali articoli, che prevede l'applicazione di un modello per misurare l'assorbimento di nicotina dalle diverse cartucce disponibili, considerando il ricorso alla sigaretta elettronica da parte di «fumatori» a moderata, media o forte intensità di utilizzo;

Considerato che il C.S.S., ha fornito col predetto parere del 4 giugno una dettagliata serie di raccomandazione e prescrizioni, affinché il Ministero della salute adotti le conseguenti e sufficienti azioni preventive e di divieto tra le quali, in particolare, che venga mantenuto il divieto di vendita ai minori di anni 18 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e che venga vietato l'utilizzo nelle scuole al fine di non esporre la popolazione scolastica a comportamenti che evocano il tabagismo;

Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per adottare urgenti misure cautelative a tutela della salute dei minori e dei giovani in ambiente scolastico, in applicazione delle raccomandazioni e prescrizioni del C.S.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2013, n. 100, di nomina dell'On. Beatrice Lorenzin a Ministro della salute;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina.

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale.

Art. 2.

1. Le autorità sanitarie e di controllo e gli organi di polizia giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull'esatta osservanza del presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate all'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell'8 novembre 2012, n. 189.

Art. 3.

1. La presente ordinanza ha efficacia per mesi dodici dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dalla data indicata al comma 1 cessa l'efficacia dell'ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013, recante «Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2013, n. 100.

3. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 346

13A06442

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2013.

Ridefinizione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Brindisi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Brindisi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 ottobre 2008, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2008, con il quale la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Brindisi è stata estesa dall'originario limite di Capo Bianco fino al limite Sud di Cerano;

Vista la nota n. 10779 del 14 ottobre 2012 con la quale il Comune di Brindisi ha chiesto all'Autorità portuale di Brindisi l'assegnazione di un tratto di costa facente parte della circoscrizione territoriale dell'ente, come individuato dal citato decreto ministeriale n. 178/2008;

Considerato che la richiesta è stata motivata dal fatto che tale porzione di litorale è contraddistinta dalla presenza di siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale e dal Parco Regionale «Salina di Punta della Contessa»;

Considerato che il Comitato portuale dell'Autorità portuale di Brindisi, con delibera n. 37/2012 del 20 dicembre 2012, ha espresso parere favorevole alla riduzione della circoscrizione territoriale in quanto la fascia demaniale interessata non è suscettibile di utilizzazione dal punto di vista infrastrutturale portuale;

Ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di Brindisi in considerazione dell'importanza ambientale e paesaggistica che tale zona riveste;

Visto il foglio n. 03.03.044794 del 14 marzo 2013 con il quale la Capitaneria di porto di Brindisi ha confermato l'esattezza dell'elaborato tecnico-grafico con il quale è stato individuato il tratto di costa oggetto della riduzione;

Decreta:

Art. 1.

1. La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Brindisi viene ridotta dal tratto di costa individuato dal punto A avente le seguenti coordinate: Gauss-Boaga N = 4.502.362; E = 2.774.918, ai punto B avente le seguenti coordinate Gauss-Boaga N = 4.496.613; E = 2.777.403, ivi compresi gli antistanti specchi acquei.

Roma, 15 maggio 2013

Il Ministro: LUPI

13A06473
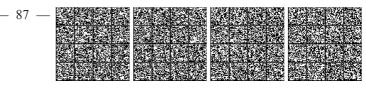
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 luglio 2013.

Cancellazione di varietà su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12081, del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'articolo 17 bis, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
14134	Mais	Bexxeley	RAGT 2N S.A.S.	15/02/2013
14130	Mais	Tetraxx	RAGT 2N S.A.S.	15/02/2013
11226	Frumento tenero	Marinello	Momont-Hennett & Fils	13/10/2008
12458	Frumento tenero	Pimlico	Momont-Hennett & Fils	06/04/2010
13157	Frumento tenero	Inox	Momont-Hennett & Fils	23/10/2012
12468	Orzo polistico	Ackor	Momont-Hennett & Fils	04/10/2010
13152	Orzo polistico	Clip	Momont-Hennett & Fils	10/10/2011
13151	Orzo polistico	Drakkar	Momont-Hennett & Fils	10/10/2011
13770	Orzo polistico	Doha	Momont-Hennett & Fils	23/10/2012

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A06447

DECRETO 11 luglio 2013.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12081, del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del 23 ottobre 2012 con il quale è stata iscritta, nel relativo registro, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 1096/71, la varietà indicata nel dispositivo, per la quale è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispppositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
13753	Frumento duro	Growbar	Agridera Seeds & Agriculture Ltd e Agristar System Srl	Agridera Seeds & Agriculture Ltd e GTP Growing Products & Technologies Srl - Roma
10375	Mais	Nostrano dell'Isola di Quincinetto	C.R.A.B. – Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica	Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università degli Studi di Torino
10376	Mais	Ottofile Giallo di Torino	C.R.A.B. – Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica	Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università degli Studi di Torino
10377	Mais	Ostenga del Canavese	C.R.A.B. – Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica	Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università degli Studi di Torino
11535	Mais	Pignoletto Giallo	C.R.A.B. – Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica	Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università degli Studi di Torino
11536	Mais	Ottofile Bianco	C.R.A.B. – Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica	Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università degli Studi di Torino
11537	Mais	Ottofile Rosso	C.R.A.B. – Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica	Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università degli Studi di Torino
10378	Mais	Pignoletto Rosso o del Canavese	C.R.A.B. – Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica	Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università degli Studi di Torino
3202	Pisello	Quarantin di Casalborgone	C.R.A.B. – Centro di Riferimento per l'Agricoltura Biologica	Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari Università degli Studi di Torino

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

Avvertenza: il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A06448

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DETERMINA 18 luglio 2013.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare, presso l'Ufficio provinciale di Ferrara - Territorio.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle Finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961 n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30/03/01;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia del Territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le Direzioni Regionali;

Vista la Disposizione Organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le Direzioni Regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 5609 del 19.06.2013 dell'Ufficio Provinciale dì Ferrara -Territorio, con la quale è stata comunicata l'interruzione dei servizi di Pubblicità Immobiliare in data 14.06.2013 causa sciopero locale indetto dalle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL e UIL;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'Ufficio;

Visto il benestare n. 02 (prot. 412/2013) del 10.07.2013 dell'Ufficio del Garante del Contribuente sull'interruzione dei servizi di Pubblicità Immobiliare in data 14.06.2013 presso l'Ufficio di Ferrara - Territorio;

Considerato che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 - come modificato dall'art. 23-*quater* comma 10 lettera *b)* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135 - l'Agenzia delle Entrate svolge le ulteriori funzioni di cui all'art. 64 dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di Pubblicità Immobiliare in data 14.06.2013 causa sciopero locale indetto dalle Organizzazioni Sindacali CGIL CISL e UIL presso l'Ufficio provinciale di Ferrara - Territorio.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 luglio 2013

Il direttore regionale: ORSINI

13A06520

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino-Alto Adige. Progetto Pilota nella Provincia autonoma di Bolzano.

(*Omissis*).

Comunica che saranno attribuiti agli operatori di rete, costituiti in società consortili secondo i criteri di cui all'art. 12, commi 3 e 4, e 13 del Regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS dell'Agcom, i diritti d'uso. I diritti sono assegnati in via temporanea, tenendo conto della necessità di assicurare l'uso efficiente delle risorse e la compatibilità tra reti locali che operano in differenti bacini.

I blocchi di frequenze nella banda III VHF, come identificati negli atti finali della Conferenza di pianificazione UIT di Ginevra '06 (GE06). utilizzabili nei bacini di utenza per le diffusioni locali corrispondenti al territorio delle province autonome di Trento e Bolzano sono:

per la Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e le reti nazionali i blocchi di frequenza 12A, 12B e 12C;

per le reti locali i blocchi di frequenza 12D, 10A, 10B, 10C e 10D.

I requisiti di assegnazione sono i seguenti:

a) le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale possono essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all'art. 3, comma 12, del regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS dell'Agcom, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle società consortili devono partecipare almeno il 40 per cento delle emit-

tenti. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale. Ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile;
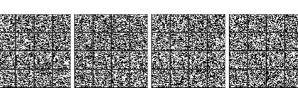
b) le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale possono essere partecipate esclusivamente, con quote paritetiche e nel rispetto del principio di non discriminazione, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale, di cui all'art. 3, comma 12, del regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS dell'Agcom, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle società consortili devono partecipare almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva. Per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile. Nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all'attività di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS dell'Agcom, sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30 per cento può essere ridotta. ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l'unitarietà del titolo abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze.

La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), come previsto dall'art. 13 del regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS dell'Agcom, avrà riservato un blocco di diffusione con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico previsti dal Testo unico e dal contratto di servizio.

Le società consortili dovranno formulare, nell'istanza volta ad ottenere i diritti d'uso, la propria manifestazione di interesse con riferimento a tutte le frequenze previste per il rispettivo comparto (locale o nazionale) dalla delibera n. 383/13/CONS dell'Agcom, indicando il relativo ordine di priorità, allegando la documentazione attestante i requisiti richiesti dal regolamento allegato alla delibera n. 664/09CONS dell'Agcom.

La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione, che procederà all'assegnazione dei blocchi di frequenze tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei diritti d'uso vanno consegnate presso il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni, viale America, 201 - DGSCER - Divisione IV, a mano presso la stanza n. A504 situata al 5° piano dalle ore 10 alle 12, tramite raccomandata a/r o al seguente indirizzo di Pec: com.scer.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Gli operatori di rete destinatari dei diritti d'uso sono tenuti a rispettare quanto previsto dall'art. 14 della delibera n. 664/09CONS dell'Agcom.

I soggetti che risultano assegnatari dei diritti di uso delle frequenze per l'estensione del progetto pilota ai sensi del presente provvedimento, trascorsi centottanta giorni dal conseguimento del titolo presentano, entro il giorno 15 del mese successivo, al Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorità, una relazione sugli esiti dell'attività svolta, gli obiettivi raggiunti e le criticità rilevate.

13A06474

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 16 luglio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3118
Yen	130,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,960
Corona danese	7,4571
Lira Sterlina	0,86930
Fiorino ungherese	292,60
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,2560
Nuovo leu romeno	4,4360
Corona svedese	8,6974
Franco svizzero	1,2371
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8935
Kuna croata	7,5235
Rublo russo	42,5644
Lira turca	2,5231
Dollaro australiano	1,4225
Real brasiliano	2,9022
Dollaro canadese	1,3657
Yuan cinese	8,0479
Dollaro di Hong Kong	10,1767
Rupia indonesiana	13278,42
Shekel israeliano	4,6784
Rupia indiana	77,5860
Won sudcoreano	1466,21
Peso messicano	16,5372
Ringgit malese	4,1672
Dollaro neozelandese	1,6670
Peso filippino	56,690
Dollaro di Singapore	1,6517

Baht tailandese	40,731
Rand sudafricano	12,8506

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06507

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 17 luglio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3136
Yen	131,15
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,968
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,8632
Fiorino ungherese	293,85000
Litas lituano	3,45
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,2610
Nuovo leu romeno	4,4457
Corona svedese	8,6295
Franco svizzero	1,2340
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,88
Kuna croata	7,5160
Rublo russo	42,6280
Lira turca	2,5299
Dollaro australiano	1,4273
Real brasiliano	2,9669
Dollaro canadese	1,3656
Yuan cinese	8,0595
Dollaro di Hong Kong	10,1903
Rupia indonesiana	13192,7500
Shekel israeliano	4,69
Rupia indiana	78,11
Won sudcoreano	1469,11
Peso messicano	16,6105
Ringgit malese	4,1924
Dollaro neozelandese	1,6725
Peso filippino	56,954
Dollaro di Singapore	1,6599
Baht tailandese	40,840
Rand sudafricano	13,0168

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06508

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 18 luglio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3093
Yen	131,22
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,925
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,86090
Fiorino ungherese	294,97
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7024
Zloty polacco	4,2490
Nuovo leu romeno	4,4338
Corona svedese	8,6212
Franco svizzero	1,2370
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8535
Kuna croata	7,5125
Rublo russo	42,4697
Lira turca	2,5122
Dollaro australiano	1,4290
Real brasiliano	2,9332

Dollaro canadese	1,3640
Yuan cinese	8,0408
Dollaro di Hong Kong	10,1566
Rupia indonesiana	13257,46
Shekel israeliano	4,7196
Rupia indiana	78,1000
Won sudcoreano	1472,39
Peso messicano	16,3309
Ringgit malese	4,1809
Dollaro neozelandese	1,6621
Peso filippino	56,806
Dollaro di Singapore	1,6594
Baht tailandese	40,706
Rand sudafricano	12,9075

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06509

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 19 luglio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3123
Yen	131,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,931
Corona danese	7,4573
Lira Sterlina	0,85995
Fiorino ungherese	295,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,2468
Nuovo leu romeno	4,4258
Corona svedese	8,5933
Franco svizzero	1,2361
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8560
Kuna croata	7,5165
Rublo russo	42,4580
Lira turca	2,5227
Dollaro australiano	1,4240
Real brasiliano	2,9173
Dollaro canadese	1,3618
Yuan cinese	8,0548
Dollaro di Hong Kong	10,1804
Rupia indonesiana	13224,81
Shekel israeliano	4,6880
Rupia indiana	78,0880
Won sudcoreano	1471,58
Peso messicano	16,3913
Ringgit malese	4,1915
Dollaro neozelandese	1,6471
Peso filippino	56,922
Dollaro di Singapore	1,6591
Baht tailandese	40,724
Rand sudafricano	12,9325

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06510

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 22 luglio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3166
Yen	131,47
Lev bulgaro	1,9558

Corona ceca	25,976
Corona danese	7,4579
Lira Sterlina	0,85900
Fiorino ungherese	293,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7025
Zloty polacco	4,2175
Nuovo leu romeno	4,4216
Corona svedese	8,5577
Franco svizzero	1,2370
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8230
Kuna croata	7,5095
Rublo russo	42,5430
Lira turca	2,5244
Dollaro australiano	1,4272
Real brasiliano	2,9497
Dollaro canadese	1,3618
Yuan cinese	8,0856
Dollaro di Hong Kong	10,2143
Rupia indonesiana	13251,38
Shekel israeliano	4,7023
Rupia indiana	78,6320
Won sudcoreano	1472,90
Peso messicano	16,4786
Ringgit malese	4,1873
Dollaro neozelandese	1,6600
Peso filippino	56,876
Dollaro di Singapore	1,6618
Baht tailandese	40,762
Rand sudafricano	12,9458

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06511

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo, del giorno 23 luglio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3180
Yen	131,91
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,977
Corona danese	7,4587
Lira Sterlina	0,85955
Fiorino ungherese	294,49
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7022
Zloty polacco	4,2147
Nuovo leu romeno	4,4158
Corona svedese	8,5525
Franco svizzero	1,2387
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8160
Kuna croata	7,5048
Rublo russo	42,7002
Lira turca	2,5195
Dollaro australiano	1,4268
Real brasiliano	2,9507
Dollaro canadese	1,3620
Yuan cinese	8,0891
Dollaro di Hong Kong	10,2245
Rupia indonesiana	13475,30
Shekel israeliano	4,7110
Rupia indiana	78,7180
Won sudcoreano	1472,84
Peso messicano	16,5033
Ringgit malese	4,1893
Dollaro neozelandese	1,6528
Peso filippino	56,915
Dollaro di Singapore	1,6696
Baht tailandese	40,805
Rand sudafricano	12,9495

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A06512

MINISTERO DELLA SALUTE

Integrazione al comunicato del 24 settembre 2012 relativo alla proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive riportate nel regolamento (UE) n. 1141/2010.

Il comunicato del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 2012, di proroga al 31 dicembre 2015, delle autorizzazioni all'immissione al commercio e all'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive riportate nel regolamento (UE) n. 1141/2010 è integrato con i prodotti di seguito indicati:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
	10701	CUMETA FLOW	15/02/2001	Diachem S.p.A.	rame idrossido - metalaxyl M
	14291	DICONET	26/06/2008	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	2,4D florasulam

I sottoelencati prodotti fitosanitari, già oggetto di revoca rispettivamente ai sensi del decreto ministeriale 5 novembre 2008 e 11 settembre 2008 devono intendersi eliminati dall'elenco allegato al citato comunicato:

	Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive componenti
	0955	TORDON 101	25/01/1973	Dow Agrosciences Italia S.r.l.	2,4D picloram
	08044	QUARTZ S	16/03/1992	Bayer Cropscience S.r.l.	isoproturon diflufenican

Il presente comunicato sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul portale del Ministero.

13A06455

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del Cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si è provveduto all'annotazione delle sentenze di condanna e del provvedimento di unificazione pene emesse dal Procuratore generale della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, con le quali il sig. Licio Gelli è stato condannato, a seguito di vari reati, ad anni 30 di reclusione, nonché, tra le altre cose, alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, che comporta, *ope legis*, la perdita dell'onorificenza.

Al sig. Licio Gelli era stata conferita l'onorificenza di commendatore con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1966.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 17 aprile 1967, Parte prima, pag. 18, terza colonna, rigo n. 8, (elenco commendatori nazionali del Ministero dell'industria e del commercio).

13A06452

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto determinazione n. 617/2013 del 4 luglio 2013 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "DIAFER"». (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 2013).

Al termine dell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, a pag. 3, prima colonna, si intende aggiunto il seguente paragrafo:

«Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione
"0 mg/ml soluzione iniettabile"1 fiala da 2 ml
AIC n. 041816012/M (in base 10) 17W3YD (in base 32)
Classe di rimborsabilità: C
Confezione
"0 mg/ml soluzione iniettabile" 5 fiale da 2 ml
AIC n. 041816024/M (in base 10) 17W3YS (in base 32)
Classe di rimborsabilità: C
Confezione
"0 mg/ml soluzione iniettabile" 10 fiale da 2 ml
AIC n. 041816036/M (in base 10) 17W3Z4 (in base 32)
Classe di rimborsabilità: C
Confezione
"0 mg/ml soluzione iniettabile" 25 fiale da 2 ml
AIC n. 041816048/M (in base 10) 17W3ZJ (in base 32)
Classe di rimborsabilità: C

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DIAFER è la seguente:
Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

13A06505

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-176) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
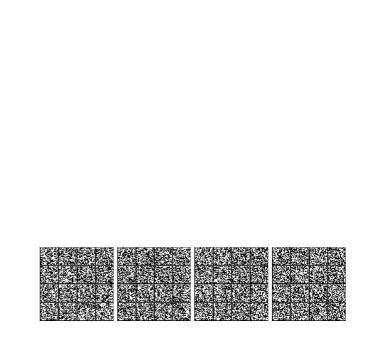
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00